

### Competenze, procedure e responsabilità inerenti scarichi di acque reflue urbane in fognatura o in corpi idrici nell'ATO 2 Lazio Centrale Roma

agg.: giugno 2009

## INDICE

1. PREMESSE .....	1
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI.....	2
2.1 Norme Abrogate.....	2
2.2 Norme ad oggi in vigore.....	2
3. CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI .....	4
3.1. Provenienza degli scarichi .....	4
3.2. Corpi recettori degli scarichi .....	5
a) Acque superficiali .....	5
b) Suolo e strati superficiali del sottosuolo .....	6
c) Acque sotterranee e sottosuolo .....	6
d) Rete fognaria .....	6
4. LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI .....	9
4.1. I criteri generali della disciplina .....	9
4.2 Il Piano di Tutela delle Acque .....	10
4.2. Regolamento scarichi .....	11
4.2.1. Scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.....	11
4.2.2. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee .....	12
4.2.3 Scarichi in acque superficiali .....	12
4.2.4. Scarichi di insediamenti isolati .....	18
4.2.5. Smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti da sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche di insediamenti isolati .....	22
4.2.6 Gli scarichi industriali .....	24
4.2.7. Scarico in reti fognarie.....	24
4.2.8. Misure di tutela delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.....	25
5. COMPETENZE SUGLI SCARICHI.....	31
5.1. Funzioni e compiti della Regione .....	31
5.2. Funzioni e compiti delle Province .....	32
5.3. Funzioni e compiti dei Comuni.....	32
6. AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI.....	34
6.1. Le domande di autorizzazione da presentare alla Provincia di Roma.....	35
6.2. Le domande di autorizzazione da presentare ai Comuni dell' ATO 2.....	36
7. ALLACCI E SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA .....	38
7.1. Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in pubblica fognatura.....	38
7.2. Autorizzazione allo scarico di refluio industriale in pubblica fognatura .....	39
7.3. Norme comuni .....	41
7.4. Zone già servite da fognatura senza depurazione o con depurazione insufficiente .....	42
8. GLI SCARICATORI DI PIENA .....	44
9. CONTROLLO DEGLI SCARICHI.....	46
10. SANZIONI.....	54
10.1. Sanzioni per la violazione della disciplina degli scarichi.....	54
10.2. Sanzioni per le autorizzazioni.....	55
10.3. Competenze e giurisdizione.....	55

11. LA CONVENZIONE DI GESTIONE.....	57
11.1. Manuale di Gestione.....	57
11.2. La Carta dei Servizi.....	58
11.3. Regolamento di Utenza .....	58
12. CONCLUSIONI.....	59

## **1. PREMESSE**

Scopo del presente documento è quello di descrivere tutte le competenze autorizzative, di controllo e sanzionatorie, le responsabilità e la normativa in vigore inerenti gli scarichi di acque reflue.

Gli scarichi presi in considerazione sono tutti quelli derivanti da utenze civili e produttive, private e pubbliche e riguardano sia gli scarichi in fognatura che quelli nei corpi idrici.

Il documento riguarda altresì le procedure di autorizzazione e controllo attualmente in essere o da attuare a norma della Convenzione di Gestione dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma.

Queste procedure sono descritte, nei documenti contrattuali, nel Regolamento di Utenza. Regolamento che è attualmente in fase di revisione per tener conto delle avvenute modifiche legislative e delle procedure effettivamente in essere.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

Il recente Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 è il principale riferimento normativo per le questioni in esame.

Questo Decreto Legislativo abroga o conferma l'abrogazione di numerose norme precedenti (artt. 175 e 264) riguardanti gli scarichi.

Lo stesso Decreto stabilisce che, fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione del Decreto stesso, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate (vedi comma 11, art. 170 e punto i, comma 1, art. 264).

Questo Decreto Legislativo introduce modifiche sostanziali a quanto già disposto dalla Legge n. 36/94, ora abrogata, e questo potrebbe comportare una necessità di un aggiornamento della Legge Regionale n. 6/96 di attuazione della L. 36/94.

La futura legge di attuazione regionale potrà modificare il quadro normativo appena descritto.

### 2.1 Norme Abrogate

- Ø L. 10-5-1976 n. 319; "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"; pubblicata nella Gazz. Uff. 29 maggio 1976, n. 141;
- Ø L. 5-1-1994 n. 36; "Disposizioni in materia di risorse idriche"; pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1994, n. 14, S.O.;
- Ø D.Lgs. 5-2-1997 n. 22; "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"; pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38;
- Ø D.Lgs. 11-5-1999 n. 152; "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 1/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"; pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1999, n. 124, S.O.;

### 2.2 Norme ad oggi in vigore

- Ø Delib. 4-2-1977 del Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento; "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"; pubblicata nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1977, n. 48, S.O.;
- Ø L.R. 15-9-1982 n. 41; "Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili"; pubblicata nel B.U. 4 ottobre 1982, n. 27, S.O. n. 2;

- Ø L.R. 6-10-98 n. 45; “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)”;
- Ø L.R. 6-8-1999 n. 14; “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”; pubblicata nel B.U. Lazio 30 agosto 1999, n. 24, S.O. n. 2;
- Ø D.P.R. 6-6-2001 n. 380; “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; art. 48 “Aziende erogatrici di servizi pubblici”; Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.;
- Ø Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 11 aprile 2003 n. 317; “Designazione delle aree sensibili e dei bacini drenanti della Regione Lazio ai sensi della direttiva 91/2717 CEE del 21 maggio 1991”; pubblicata nel B.U. Lazio 10 luglio 2003, n. 19 - parte prima;
- Ø L. 1°-8-2003 n. 200; “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 24 giugno 2003 n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali”; pubblicata nella Gazz. Uff. 2 agosto 2003.
- Ø Manuale dei “Metodi analitici per le acque”; pubblicato da APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) ed IRSA-CNR (Istituto di Ricerca sulle Acque-Consiglio Nazionale delle Ricerche); febbraio 2004;
- Ø “Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane”; pubblicato da APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) ex A.N.P.A.; dicembre 2001.
- Ø Piano di Tutela delle Acque – Norme di Attuazione; Regione Lazio Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e protezione Civile – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 42 del 27 settembre 2007

La Convenzione di Gestione per il Servizio Idrico Integrato dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma sottoscritta il 6 agosto 2002 contiene disposizioni connesse agli scarichi in questi documenti:

- Ø capitoli **1.1, 5, 13.3 e 15** dell'allegato 2 "Disciplinare Tecnico";
- Ø capitoli **2 e 5.5** dell'allegato 3 "Manuale di gestione";
- Ø capitoli **2.2, 3.2.2, 3.2.3**, schede 6 e 7 dell'allegato 4.1 "Carta del servizio idrico integrato";
- Ø "**Regolamento per la disciplina degli allacci e degli scarichi nella pubblica fognatura**" inserito nell'allegato 4.2 "Regolamento di utenza".

### 3. CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Il D.Lgs. 152/06 definisce come “scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.” (art. 74, comma 1, lettera ff), e aggiunge la definizione “acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico” (art. 74, comma 1, lettera gg).

Lo stesso decreto prevede altresì una molteplicità di scarichi differenziandoli in funzione della provenienza e del corpo ricettore.

#### 3.1. Provenienza degli scarichi

Il D.Lgs. 152/06 distingue gli scarichi di acque reflue secondo la loro provenienza. Le definizioni sono contenute nell'art. 74 del D.Lgs. 152/06 e qui di seguito riportate:

*g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;*

*h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;*

*i) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;*

Dove agglomerato sta per:

*n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;*

Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue (comma 7 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06):

*a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;*

*b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita*

*sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;*

*c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;*

*d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;*

*e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;*

*f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.*

Gli scarichi di acque reflue urbane sono ulteriormente distinti in funzione delle dimensioni dell'agglomerato urbano a monte e riferiti agli abitanti equivalenti (a.e.) serviti.

Ricordiamo che per abitante equivalente si intende il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD<sub>5</sub>) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno (comma 1, punto a dell'art.74 del D.Lgs. 152/06).

### **3.2. Corpi recettori degli scarichi**

#### ***a) Acque superficiali***

Il comma 1, art. 74 del D.Lgs. 152/06 da queste definizioni:

*c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;*

*e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;*

*f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;*

Il comma 2, art. 74 da queste ulteriori definizioni:

*a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;*

*b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;*

*c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;*

*d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;*

*e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;*

*h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;*

L'art. 91 e l'allegato 6 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 definiscono le aree sensibili ed i criteri per la loro individuazione.

L'art. 91, comma 4 del D.Lgs. 152/06 inoltre affida alle Regioni l'individuazione di ulteriori aree sensibili.

Per quanto che riguarda il Lazio e quindi l'ATO 2, le aree sensibili sono state individuate con la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 11 aprile 2003 n. 317 (vedi la successiva tabella).

#### ***b) Suolo e strati superficiali del sottosuolo***

Il D.Lgs. 152/06 non dà specifiche definizioni a riguardo.

#### ***c) Acque sotterranee e sottosuolo***

Il comma 1, art. 74 del D.Lgs. 152/06 fornisce a riguardo questa definizione:

*l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;*

#### ***d) Rete fognaria***

Il comma 1, art. 74 del D.Lgs. 152/06 fornisce a riguardo queste definizioni:

*dd) rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;*

*ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.*

**Le aree sensibili nell'ATO 2 - Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 11 aprile 2003 n. 317**

<b>denominazione area sensibile</b>	<b>estensione dell'area sensibile e del bacino drenante in km<sup>2</sup></b>	<b>corso d'acqua</b>	<b>comuni dell'ATO 2 il cui territorio ricade in parte o del tutto nell'area sensibile</b>	<b>descrizione</b>
Lago di Nazzano (zona Ramsar)	1.858,62	Fiume Tevere, Fiume Farfa	Torrita Tiberina, Filacciano, Nazzano, Civitella San Paolo, Sant'Oreste, Ponzano Romano	L'area sensibile comprende il bacino idrografico del fiume Tevere e del suo affluente Farfa
Lago di Albano	10,65		Albano Laziale, Ariccia, Marino, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Grottaferrata	L'area sensibile comprende l'intero bacino idrografico del lago di Albano
Lago di Nemi	10,73		Ariccia, Genzano, Nemi, Rocca di Papa, Velletri	L'area sensibile comprende l'intero bacino idrografico del lago di Nemi
Lago di Bracciano e Lago di Martignano	157,2		Bracciano, Roma, Anguillara Sabazia, Manziana, Trevignano Romano, Canale Monterano, Oriolo Romano	L'area sensibile comprende l'intero bacino idrografico dei due laghi
Lago di Canterno, Lago di S.G. Incarico, Lago Posta Fibreno	157,2	Fiume Liri, Fiume Sacco, Fosso del Diluvio	Trevi nel Lazio, Segni, Filettino, Arcinazzo Romano, Pisoniano, Genazzano, Capranica Prenestina, San Vito Romano, Bellegra, Carpineto Romano, Montelanico, Gavignano, Colleferro, Rocca di Cave, Cave, Lariano, Valmontone, Labico, Palestrina, Castel San Pietro Romano, Rocca di Papa, Velletri, Artena, Rocca Priora	L'area sensibile comprende il bacino idrografico dei laghi di Canterno, S. Giovanni Incarico, Posta Fibreno e dei corsi d'acqua afferenti

## 4. LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Gli scarichi sono disciplinati nella Parte Terza, Sezione II del D.Lgs. 152/06.

Inoltre in attuazione della Parte Terza, Sezione II del D.Lgs. 152/06 la Regione Lazio ha redatto il Piano di Tutela delle Acque, approvato il 27 settembre 2007 con deliberazione del C.R. n°42, le cui Norme di Attuazione contengono misure atte alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, e quindi danno ulteriori prescrizioni sugli scarichi.

### 4.1. I criteri generali della disciplina

Secondo il D.Lgs. 152/06 *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”* (art. 101, comma 1).

Inoltre *“ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”* (D.Lgs. 152/06, art. 101, comma 2).

L'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 fissa i limiti di emissione degli scarichi idrici mediante diverse tabelle in funzione del refluo, del corpo ricettore e delle sostanze presenti nel refluo stesso; più precisamente:

- *“Tabella 1: Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane”;*
- *“Tabella 2: Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili”;*
- *“Tabella 3: Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura”;*
- *“Tabella 3/A: Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi”;*
- *“Tabella 4: Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo”;*
- *“Tabella 5: Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4, per lo scarico sul suolo”,*

- *“Tabella 6 - Peso vivo medio annuo corrispondente ad una produzione di 340 kg di azoto, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione, da considerare ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche”.*

#### **4.2 Il Piano di Tutela delle Acque**

Il Consiglio Regionale del Lazio con Deliberazione n.42 del 27 settembre 2007 ha approvato il “Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio” redatto così come previsto dall’art. 121 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152.

Le Norme di attuazione del Piano di Tutela contengono gli interventi e le misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità del sistema idrico posti dal D.Lgs. 152/06.

Inoltre tramite il Piano di Tutela la Regione applica la potestà datale dal comma 2 dell’art. 101 del D.Lgs. 152/06 stabilire valori limite allo scarico dei reflui più restrittivi di quanto imposto dallo stesso Decreto Legislativo.

In particolare le misure contenute nel piano che disciplinano gli scarichi sono:

- Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per i bacini definiti con qualità scadente o pessima (articolo 21);
- Misure per la tutela delle aree sensibili (articolo 15);
- Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per le acque di balneazione (articolo 14);
- Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano (articoli 11 e 18);
- Misure per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, edifici isolati e di agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e. (articolo 22);
- Misure per gli scolmatori di piena e le acque meteoriche (articolo 25);
- Criteri di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue urbane (articolo 23);
- Misure per gli impianti di depurazione in fase di ristrutturazione, di nuova costruzione e per gli scarichi su corsi d’acqua non perenni (articolo 30).

Il dettaglio delle varie misure sarà quindi affrontato nel seguito del documento.

## **4.2. Regolamento scarichi**

La normativa nazionale nella regolamentazione degli scarichi fa una classificazione degli stessi rispetto alla tipologia del ricettore.

Tale classificazione verrà quindi seguita anche nei seguenti paragrafi.

A prescindere da tale classificazione il D.Lgs. 152/06 stabilisce però che *“gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane”* (art 100, comma 1).

A tal riguardo inoltre il Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio prevede che *“nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali, prevedere il sistema di rete fognaria delle acque nere separato dal sistema di raccolta delle acque meteoriche. In tal caso deve essere previsto l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il sistema di depurazione adottato”* (art. 25, comma 3).

### **4.2.1. Scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo**

Come enunciato dall'art. 103 D.Lgs. 152/06 comma 1:

*“E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:*

*a) per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche;*

*b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;*

*c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;*

*d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;*

*e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;*

*f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.*

#### ***4.2.2. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee***

“E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo” (art. 104 D.Lgs. 152/06 comma 1), fatta eccezione per alcuni casi descritti in questo stesso articolo, ma non attinenti al Servizio Idrico Integrato.

#### ***4.2.3 Scarichi in acque superficiali***

Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione maggiore 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) e recapitanti in acque dolci o di transizione o con popolazione superiore ai 10.000 a.e. recapitanti in acque marino-costiere devono essere sottoposti a trattamento secondario o equivalente e rispettare il limiti previsti dalla tab. 1 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 (art. 105, commi 3 e 4 del D.Lgs 152/06). Inoltre devono essere rispettati, nel caso di fognature che convogliano anche scarichi industriali, i valori limite della tab.3 per gli scarichi in corpi idrici.

Le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall’articolo 105, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (art. 106 D.Lgs. 152/06 comma 1) e rispettare anche i limiti imposti dalla tab. 2 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06.

Quanto previsto per le aree sensibili non si applica nel caso in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per l’azoto totale (art. 106 D.Lgs. 152/06 comma 2).

*Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all’inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori* (art. 106 D.Lgs. 152/06 comma 3).

Altre prescrizione vengono inoltre dalle norme di attuazione del Piano di Tutela della Regione Lazio .

Infatti entro il 2008 i depuratori per reflui urbani con potenzialità superiore ai 7.000 a.e, ricadenti nei bacini (art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela della Acque):

- n. 6 Marta (Alto bacino)
- n. 7 Mignone (Basso bacino)
- n. 8 Mignone - Arrone Sud
- n. 14 Tevere - Basso Corso
- n. 15 Tevere - Foce


- n. 17 Salto - Turano (Turano Alto bacino)
- n. 20 Aniene (Basso Corso)
- n. 25 Astura
- n. 26 Moscarello
- n. 27 Rio Martino
- n. 28 Badino
- n. 30 Sacco
- n. 33 Liri-Gari (sottobacino del Liri)


caratterizzati con qualità scadente o pessima, ed entro il 22 dicembre 2015 quelli con potenzialità superiore ai 2.000 a.e ricadenti in tutti i bacini regionali, devono garantire relativamente al parametro BOD un'efficienza depurativa definita dall'equazione sotto riportata:

$$\% \text{ EFFICIENZA} = 100 - ((0,045[\text{CARICO IN ENTRATA}] + 14,843) \cdot 100/[\text{CARICO IN ENTRATA}])$$

Tale espressione ha validità solo per carichi in ingresso compresi tra 90 e 230 mg/l di BOD in quanto per valori maggiori e minori la tab. 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 è più restrittiva, infatti per concentrazioni in ingresso minori di 90 mg/l di BOD è più vincolante il rispetto di un'efficienza depurativa dell'80%, mentre per concentrazioni in ingresso minori di 230 mg/l si devono rispettare i 25 mg/l di BOD in uscita.

**Carico in uscita al depuratore in funzione del carico in ingresso**





Carta dell'ATO 2 su base della carta della qualità dei bacini della Regione Lazio del Piano di Tutela delle Acque

<b>Comuni dell'ATO 2 ricadenti nelle aree dei bacini, di cui all'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, classificate con qualità scadente o pessima</b>	
Bacino 7 - Mignone (Basso bacino)	Allumiere (parte)
Bacino 8 - Mignone - Arrone sud	Anguillara Sabazia (parte), Bracciano (parte), Cerveteri (parte), Fiumicino (parte), Ladispoli, Manziana (parte)
Bacino 14 - Tevere - Basso Corso	Anguillara Sabazia (parte), Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Ciampino (parte), Civitella San Paolo (parte), Fiano Romano Capena, Fonte Nuova (parte), Formello, Grottaferrata (parte), Marino, Mentana (parte), Monterotondo, Morlupo, Riano, Rignano Flaminio (parte), Rocca di Papa (parte), Roma (parte), Sacrofano, Sant'Angelo Romano (parte), Sant'Oreste (parte)
Bacino 15 - Tevere - Foce	Fiumicino (parte), Roma (parte)
Bacino 17 - Salto - Turano (Turano Alto bacino)	Riofreddo (parte)
Bacino 20 - Aniene (Basso Corso)	Caprinica Prenestina (parte), Casape, Castel San Pietro Romano (parte), Ciampino (parte), Colonna, Fonte Nuova (parte), Frascati, Galliciano nel Lazio, Grottaferrata (parte), Guidonia Montecelio, Marcellina, Mentana (parte), Monte Porzio Catone, Montecompatri, Palestrina (parte), Poli, Rocca di Papa (parte), Rocca Priora (parte), San Cesareo, San Gregorio da Sassola (parte), San Polo dei Cavalieri (parte), Sant'Angelo Romano (parte), Tivoli (parte), Zagarolo
Bacino 26 - Moscarello	Artena (parte), Carpineto Romano (parte), Genzano di Roma (parte), Lanuvio (parte), Lariano, Montelanico (parte), Rocca Priora (parte), Velletri (parte)
Bacino 28 - Badino	Carpineto Romano (parte)
Bacino 30 - Sacco	Artena (parte), Bellegra (parte), Capranica Prenestina (parte), Carpineto Romano (parte), Castel San Pietro Romano (parte), Cave, Gavignao Segni Colferro, Genazzano, Gorga, Labico, Montelanico (parte), Olevano Romano, Palestrina (parte), Rocca di Cave, Rocca di Papa (parte), Rocca Priora (parte), Roiate (parte), San Vito Romano, Valmontone

Inoltre i depuratori posti in aree sensibili poste all'interno dei bacini considerati sempre secondo le tempistiche sopra menzionate e in funzione della loro potenzialità devono garantire il rispetto dei valori limite della tab. 2 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

Entro dicembre 2008 i depuratori con potenzialità superiore a 50.000 a.e. a servizio dell'agglomerato di Roma devono rispettare il limite di 10 mg/l per il parametro di azoto ammoniacale (espressa come media giornaliera di in NH<sub>4</sub>), fermo restando il limite imposto per l'azoto nitrico previsto dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

*Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (art. 105 D.Lgs. 152/06 comma 2).*

L'articolo 22 comma 1 punto c delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque prevede che *“gli scarichi, nuovi o esistenti, originati da agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e., recapitanti in acque superficiali, devono essere trattati con sistemi di depurazione tali da consentire emissioni conformi alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e un abbattimento non inferiore al 40% del carico in entrata dei parametri in tabella 2 dell'allegato 5 del suddetto decreto. I limiti di emissione dei suddetti scarichi possono essere raggiunti attraverso sistemi di depurazione di tipo biologico associati a trattamenti di nitrificazione e denitrificazione o trattamenti naturali dei reflui (fitodepurazione)”*

Gli scarichi esistenti dovranno essere adeguati entro il 2008 se ricadenti nei bacini definiti nel Piano di Tutela con stato qualitativo della acque pessimo o scadente o se ricadenti in aree sensibili, altrimenti entro il 22 dicembre 2015.

Inoltre l'articolo 22 comma 2 punto b delle norme di attuazione del Piano di Tutela della Acque prevede che *“gli scarichi, nuovi o esistenti, originati da agglomerati urbani inferiori a 10.000 a.e., recapitanti in acque marino-costiere devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti depurativi di tipo biologico tradizionale o ad ossidazione totale o a fanghi attivi che conseguano limiti di emissione conformi alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.”*

Anche in questo caso sono gli stessi i tempi di adeguamento previsti per gli scarichi esistenti.

Sempre per quanto riguarda gli scarichi di reflui urbani in acque superficiali al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità per le acque di balneazione le Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque prevedono che (art. 14, commi 3 e 4):

- tutti gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue recapitanti, mediante condotta sottomarina, in acque marino-costiere devono subire un trattamento di clorazione almeno durante la stagione balneare.
- le acque reflue urbane in uscita da impianti di depurazione recapitanti in corsi d'acqua superficiali, entro una significativa distanza dal mare, devono subire di disinfezione a raggi U.V. o trattamenti alternativi con esclusione della clorazione.

La significativa distanza dal mare per ogni corpo idrico ed i tempi entro i quali i depuratori dovranno munirsi di tale impianto di trattamento saranno determinati con apposito atto della Giunta Regionale.

Infine per gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta montagna, ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello secondario, purché appositi studi comprovino che i suddetti scarichi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente (art. 105 D.Lgs. 152/06 comma 5).

Per quanto altro non espressamente disciplinato dal D.Lgs. 152/06 e nel frattempo che non saranno effettive le prescrizioni delle norme di attuazione, in funzione dei tempi di adeguamento previsti, ci si rivolge a quanto disposto dalle leggi regionali in vigore e non in contrasto con la normativa nazionale.

La Legge Regionale n°41 del 1982 (corretta e aggiornata dalla Legge Regionale 34/83) si occupa della disciplina delle acque di scarico provenienti da (art. 1):

- pubbliche fognature
- insediamenti civili

La L.R. 41/82 divide in due gruppi i corpi ricettori (art. 2):

a) Corpi ricettivi comprendenti:

- corpi idrici destinati ad uso potabile
- suolo e strati superficiali del suolo
- serbatoi e laghi
- corpi idrici sedi naturali di mitili
- corpi ricettori in comprensori tutelati

b) Corpi ricettivi non compresi nella lettera a)

Vengono quindi fissati i valori limiti in funzione della tipologia di scarico e del gruppo di corpi ricettori avvalendosi delle tabelle A e C della Legge 319/76:

- Scarichi delle pubbliche fognature (art.3 L.R. 41/82):
  - 1) Se hanno recapito nei corpi del gruppo alla lettera a) i limiti sono quelli della tabella “A”<sup>1</sup>;
  - 2) Se hanno recapito nei corpi del gruppo alla lettera b) i limiti, riferiti ai solidi sospesi e al COD, sono quelli della tabella “C”;

---

<sup>1</sup> I valori limite del BOD, COD e SS della Tabella A della Legge 319/76 sono meno restrittivi rispetto a quelli della Tabella 1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99

- Scarichi degli insediamenti civili (art.6 L.R. 41/82):
  - 1) Se gli insediamenti sono con meno di 50 vani (o 5.000 m<sup>3</sup>) con rapporto cubatura/superficie < 0,4, i sistemi di smaltimento devono essere adeguati a quanto già detto in precedenza in relazione ai criteri della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4 febbraio 1977;
  - 2) Per gli insediamenti turistici o con più di 50 vani (o 5.000 m<sup>3</sup>) con rapporto cubatura/superficie > 0,4 o per imprese agricole o per insediamenti di origine diversa abbiamo:
    - Se scaricano nei corpi del gruppo alla lettera a) i limiti sono quelli della tabella “A”;
    - Se scaricano nei corpi del gruppo alla lettera b) i limiti sono quelli della tabella “C”.

#### ***4.2.4. Scarichi di insediamenti isolati***

Il comma 3 dell’art. 100 del D.Lgs. 152/06 specifica che le Regioni devono individuare sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati, da utilizzare per le acque reflue domestiche di insediamenti, installazioni o edifici isolati al fine di raggiungere lo stesso livello di protezione ambientale previsto per gli impianti maggiori.

Le Regioni devono anche indicare i tempi di adeguamento degli scarichi esistenti a detti sistemi.

Alla data odierna l’art. 6 della L.R. 41/82 in vigore dispone che gli scarichi di insediamenti civili con meno di 50 vani o con cubatura minore di 5000 m<sup>3</sup> che insistono su aree ove il rapporto cubatura/superficie è inferiore di 0.4 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, derivante esclusivamente da servizi igienici e/o mense e da acque meteoriche, debbano essere adeguati ai sistemi di smaltimento previsti nell’Allegato 5 alla Delibera del comitato interministeriale per la Tutela della Acque del 4 febbraio 1977: ” *Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 mc*”.

Le norme di attuazione del piano di tutela delle acque danno ulteriori prescrizioni e indicano i tempi di adeguamento degli scarichi esistenti.

In particolare l’articolo 22 comma 1, per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, insediamenti isolati recapitanti in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del suolo, prevede che:

- se originati da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 a.e., non allacciabili a reti fognarie, devono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del suolo; in tal caso devono essere depurati attraverso sistemi biologici di tipo vasca Imhoff con successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati;
- se originati da insediamenti isolati maggiori di 50 a.e. e inferiori a 300 a.e., se non allacciabili a reti fognarie, possono recapitare in acque superficiali. In tal caso devono essere trattati con idonei sistemi di depurazione che conseguano un abbattimento non inferiore al 70% del carico

inquinante in entrata, in riferimento all'ammoniaca ed ai parametri indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. Il raggiungimento dei suddetti limiti di emissione può essere raggiunto attraverso sistemi di trattamento di tipo biologico associati a trattamenti naturali dei reflui (fitodepurazione).

Inoltre al comma 2 dello stesso articolo, per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, insediamenti isolati recapitanti in acque marino costiere, è previsto che:

- se originati da case sparse, da insediamenti residenziali e da edifici isolati inferiori a 200 a.e., devono essere sottoposti ad un trattamento che consegua l'abbattimento del carico inquinante in entrata non inferiore al 35% dei parametri indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, fatta eccezione per il parametro "solidi sospesi" per il quale l'abbattimento non dovrà essere inferiore al 50% del valore in entrata.

Infine in tale articolo è prevista l'eliminazione e la sostituzione delle fosse settiche a tenuta con gli impianti conformi alle disposizioni vigenti.

I tempi di adeguamento di tutti gli scarichi esistenti rientranti nelle tipologie sopra descritti sono:

- entro il 31 dicembre 2008 se ricadenti in aree sensibili o nei bacini classificati con stato qualitativo scadente o pessimo;
- entro il 22 dicembre 2015 se ricadenti in altri bacini.

Per quanto riguarda la definizione delle specifiche tecniche per gli impianti di trattamento per insediamenti isolati e case sparse il Piano di Tutela delle Acque rimanda ad un successivo atto della Giunta Regionale.

Pertanto ad oggi l'unico riferimento normativo rimane l'Allegato 5 alla Delibera del comitato interministeriale per la Tutela della Acque del 4 febbraio 1977: "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 mc".

Questo allegato specifica che lo smaltimento dei liquami per le nuove costruzioni può avvenire mediante:

- a) accumulo e fermentazione (pozzi neri) con estrazione periodica del materiale ,solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna;
- b) chiarificazione in vasca settica di tipo imhoff seguita da ossidazione per subirrigazione.




Fig. 1: pianta e sezione di una vasca Imhoff


I pozzi neri e le fosse settiche realizzate prima del 2 febbraio 1977 (data di pubblicazione della Delibera e del suo allegato) possono continuare ad esistere fino all'emanazione delle nuove disposizioni da parte della Regione Lazio così come previsto dal comma 3, art. 100 del D.Lgs. 152/06.

Le vasche di tipo Imhoff raccolgono il fango che dovrà poi essere estratto 1-2 volte l'anno (quando le vasche sono correttamente dimensionate) e rilasciano con continuità il liquame chiarificato.

La dispersione di questo liquame nel testo della delibera del 1977 era consentita nel sottosuolo tramite pozzi assorbenti, tipologia di dispersione ora esplicitamente proibita dall' art. 104 del D.Lgs. 152/06.

La dispersione di questo liquame è quindi consentita sul suolo (art.103 del D.Lgs. 152/06) e su corpi idrici superficiali (art.105 del D.Lgs. 152/06).

La dispersione sul suolo deve avvenire tramite subirrigazione (così come previsto nella delibera del 1977) oppure con la più recente tecnica di dispersione per evapotraspirazione, che sebbene non prevista dalla Delibera, è ora comunemente accettata.




Legenda: 1 – tubazione a dispersione; 2 – ghiaia grossolana; 3 – terreno di copertura; 4 – terreno naturale; 5 – copertura a protezione di giunti; 6 – strato di tessuto non tessuto; 7 – terreno riportato a compensare l’assestamento.

Fig. 2: schematizzazione di una trincea per subirrigazione

La L.R. 14/99 assegna il rilascio delle autorizzazioni allo scarico sul suolo per gli insediamenti civili con più di 50 a.e. alla Provincia e per gli insediamenti civili con meno di 50 a.e. ai Comuni.

La procedura adottata dalla Provincia di Roma e dal Comune di Roma prevedono per questa casistica lo smaltimento con fossa Imhoff seguita da un sistema di dispersione a subirrigazione o evapotraspirazione.



1. vasca imhoff - 2. vasca di contenimento - 3. vasca in cls impermeabilizzata - 4. vasca con pompa di ricircolo

Fig. 3: schematizzazione di un impianto di evapotraspirazione

È auspicabile che la futura regolamentazione regionale per questi scarichi preveda l’unificazione delle specifiche tecniche ed autorizzative ora in capo ai singoli Comuni.

La L.R. 14/99 assegna alla provincia l’autorizzazione allo scarico su corpo idrico superficiale, quale che sia la dimensione dell’agglomerato servito.

Nell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 è riportato l'auspicio, per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 200 a.e., il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.




Fig. 4: schematizzazione di un impianto prefabbricato ad ossidazione totale




Fig. 5: schematizzazione di un filtro percolatore e particolare di un filtro e dei supporti

#### ***4.2.5. Smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti da sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche di insediamenti isolati***

Lo smaltimento dei rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche per insediamenti installazioni o edifici isolati è regolato dall'art.110 del D.Lgs. 152/06.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato può accettare questi rifiuti, previa comunicazione all'Autorità competente, purché:

- l'impianto di depurazione abbia adeguate caratteristiche e capacità depurative e che rispetti i limiti di legge di qualità delle acque di scarico;

- i liquami provengano dal proprio Ambito Territoriale Ottimale oppure da altro Ambito Territoriale Ottimale sprovvisto di impianti adeguati.

L'Autorità competente a cui inviare la comunicazione è individuata dalla Regione; alla data attuale la Regione Lazio non ha ancora individuato il soggetto competente ma sembrerebbe logico ipotizzare che questi coincida con l'Autorità competente per l'autorizzazione allo scarico del depuratore ovvero la Provincia di Roma.

La comunicazione deve indicare la capacità residua dell'impianto le caratteristiche e le quantità di rifiuti che saranno trattati.

L'Autorità competente può limitare i trattamenti previsti comunicazione e deve predisporre elenchi dei gestori che hanno effettuato la comunicazione.

L'Autorità d'Ambito deve definire una apposita tariffa per questo servizio fornito dal Gestore del S.I.I..

Il produttore, il trasportatore ed il gestore che trattano i rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, in particolare il Gestore del Servizio Idrico Integrato è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

Nell'ATO 2 con la delibera della Conferenza dei Sindaci n° 5 del 28 marzo 2007 ha definito la tariffa per il trattamento di tali rifiuti in impianto di depurazione stabilendo che tale servizio rientra tra i servizi compresi nel S.I.I.

Con la stessa delibera è stato altresì affermato che il servizio di trasporto di tali rifiuti in impianto è un servizio al di fuori del S.I.I. e che le ditte di trasporto sono autonome rispetto Acea Ato 2 S.p.A. ed applicano un prezzo per il trasporto dei liquami che non è deciso né da Acea Ato 2 S.p.A. né dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2.

Le ditte di trasporto per poter conferire negli impianti di depurazione del Gestore del S.I.I. devono però aver con questo sottoscritto una convenzione con la quale sono autorizzati a scaricare i rifiuti liquidi trasportati.

Infine è stato disposto che il Gestore Acea Ato 2 S.p.A, al fine di rendere omogeneo sul territorio dell'ATO 2 tale servizio debba:

- predisporre impianti di depurazione atti a ricevere questi rifiuti sul territorio dell'ATO 2;
- consentire, nel rispetto delle leggi in essere, l'accesso agli impianti di depurazione per lo smaltimento dei detti rifiuti al maggior numero possibile di trasportatori.

#### ***4.2.6 Gli scarichi industriali***

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati dall'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (tab. 3 e 3/A), nonché quelli previsti dalle Regioni in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.(art. 105 D.Lgs. 152/06 comma 1).

In tal senso le Norme di Attuazione del Piano di Tutela della Regione Lazio prevedono per il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali che entro il 2008, gli scarichi industriali, ricadenti nei bacini con caratteristiche qualitative classificate come scadenti o pessime e con portata superiore a 1.000 metri cubi/giorno, rimanendo comunque salvi i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, devono avere una efficienza depurativa rispetto al BOD di almeno 85% e il contenuto di azoto totale deve rispettare i limiti previsti per gli scarichi industriali di cui alla nota 2 della tabella 3 (10 mg/l).

Le prescrizioni derivanti dal Piano di Tutela di estendono a tutti gli scarichi industriali con portata media giornaliera superiore a 500 metri cubi giorno, ricadenti in qualsiasi bacino regionale, entro il 22 dicembre 2015.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità per le acque di balneazione le Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, inoltre, prevedono che (art. 14, commi 3e 4):

- tutti gli scarichi diversi dalle acque reflue urbane recapitanti recapitanti in corsi d'acqua superficiali, entro una significativa distanza dal mare, devono subire trattamenti di disinfezione a raggi U.V. o trattamenti alternativi con esclusione della clorazione per l'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

La significativa distanza dal mare per ogni corpo idrico ed i tempi entro i quali i depuratori dovranno munirsi di tale impianto di trattamento saranno determinati con apposito atto della Giunta Regionale.

#### ***4.2.7. Scarico in reti fognarie***

Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente (art. 107, comma 2 del D.Lgs,152/06); non sono però ammessi rifiuti, anche se triturati, fatto salvo quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili (art. 107, comma 3 del D.Lgs,152/06).

Il comma 1 dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 afferma inoltre che: *"Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità*

*d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2".*

Le Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio all'art. 23 definisce i valori limite per l'assimilazione alle acque reflue urbane delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e del D.Lgs 152/06. In particolare stabilisce tali valori limite:

ph	.	.	.	.	6.5 – 8.5
solidi sospesi	.	.	.	.	≤ 100 mg/l
BOD <sub>5</sub>	.	.	.	.	≤ 250 mg/l
COD	.	.	.	.	≤ 500 mg/l
ammoniaca (NH <sub>4</sub> )	.	.	.	.	≤ 20 mg/l
azoto totale (N)	.	.	.	.	≤ 50 mg/l
tensioattivi	.	.	.	.	≤ 10 mg/l
fosforo (P)	.	.	.	.	≤ 15 mg/l
grassi animali e vegetali	.	.	.	.	≤ 30 mg/l
BOD/COD	.	.	.	.	> 0.5

#### ***4.2.8. Misure di tutela delle acque destinate alla produzione di acqua potabile***

Le Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio agli artt. 11 e 18 prevedono le misure di tutela delle acque destinate alla produzione di acqua potabile

In relazione alla definizione delle aree di salvaguardia per le captazioni ad uso idropotabile, il Piano di Tutela da delle disposizioni sulle limitazioni d'uso del territorio di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 152/06.

In particolare nelle zone di rispetto(art. 18 comma 6) oltre alle attività inerenti agli scarichi vietate dalla normativa nazionale(art. 94, comma 4 del D.Lgs.152/06), quali la dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurate, dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, dispone che:

- le acque reflue urbane ed eventualmente industriali siano collettate, anche se depurate e scaricate, fuori dell'area di rispetto stessa;
- gli agglomerati minori e le case isolate, che non possono essere collegati alle pubbliche fognature siano provvisti di impianti di trattamento senza emissione di reflui (impianti di evaporazione o equivalenti);
- nella delibera di approvazione dell'area di salvaguardia siano considerati caso per caso ulteriori prescrizioni sia per le attività presistenti che per le nuove, come l'utilizzo di fognature a doppia camicia.

Nelle zone di protezione (art. 18, comma 7) dispone che:

- i reflui degli insediamenti civili siano trattati in impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di trattamenti di nitrificazione e denitrificazione o equivalente;
- gli agglomerati minori e le case isolate, che non possono essere collegati alle pubbliche fognature, siano provvisti di impianti di fitodepurazione o equivalenti che consentano i massimi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate.

Inoltre per le captazioni da corpi idrici superficiali (art. 11), il Piano dispone che:

- sono vietati scarichi industriali nei corpi idrici utilizzati a scopo idropotabile e che, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del piano stesso, gli scarichi esistenti debbano essere collettati a valle dell'opera di presa (comma 3);
- gli scarichi di impianti di depurazione che possono peggiorare lo stato di qualità delle acque devono essere sottoposti ad un ulteriore trattamento di disinfezione a raggi U.V. (comma 4);

Tra questi scarichi la Giunta Regionale ha individuato, nell'ATO 2, i depuratori di Canale Monterano e Vejano.

**SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE (dal Decreto Legislativo 152/06)**

caratteristiche scarico (a.e. = abit. equiv.)	recapito finale	fognature	trattamento depurativo <sup>1) 2) 3)</sup>	limiti emissioni <sup>4)</sup>
a.e. > 7.000	acque superficiali (acque dolci o di transizione)	SI	Secondario	<b>tab. 1 - tab. 3<sup>6)</sup></b> <b>lim. relazione art. 21 c. 2 delle N.A. del Piano di Tutela<sup>7)</sup></b> entro il 31.12.2008 se nei bacini con caratteristiche scadenti o pessime <b>NH4&lt;10 mg/l</b> entro il 31.12.2008 per i dep. di Roma con pot.> 50.000 a.e.
2.000< a.e. < 7.000		SI	Secondario	<b>tab. 1 - tab. 3<sup>6)</sup></b> <b>lim. relazione art. 21 c. 2 delle N.A. del Piano di Tutela<sup>7)</sup></b> entro il 22.12.2015 in tutti i bacini del Lazio
300 < a.e.< 2.000		--	Appropriato <sup>5)</sup>	<b>tab. A L. 319/76<sup>8)</sup></b> per i corpi idrici di tipo a. <b>tab. C L. 319/76<sup>8)9)</sup></b> con riferimento ai soli solidi sedimentabili ed al COD per i corpi idrici di tipo b. <b>tab. 1 – abbattimento del 40% parametri tab. 2<sup>7)</sup></b> entro il 31.12.2008 se nei bacini con caratteristiche scadenti o pessime entro il 22.12.2015 in tutti i bacini del Lazio
50 < a.e.< 300		--	Appropriato <sup>5)</sup>	<b>tab. A L. 319/76<sup>8)</sup></b> per i corpi idrici di tipo a. <b>tab. C L. 319/76<sup>8)9)</sup></b> con riferimento ai soli solidi sedimentabili ed al COD per i corpi idrici di tipo b. <b>abbattimento del 70% tab. 1 e NH4<sup>7)</sup></b> entro il 31.12.2008 se nei bacini con caratteristiche scadenti o pessime entro il 22.12.2015 in tutti i bacini del Lazio
a.e.< 50		--	Appropriato <sup>5)</sup>	<b>tab. A L. 319/76<sup>8)</sup></b> per i corpi idrici di tipo a. <b>tab. C L. 319/76<sup>8)9)</sup></b> con riferimento ai soli solidi sedimentabili ed al COD per i corpi idrici di tipo b. <b>devono scaricare sul suolo<sup>7)</sup></b> entro il 31.12.2008 se nei bacini con caratteristiche scadenti o pessime entro il 22.12.2015 in tutti i bacini del Lazio

caratteristiche scarico (a.e. = abit. equiv.)	recapito finale	fognature	trattamento depurativo <sup>1) 2) 3)</sup>	limiti emissioni <sup>4)</sup>
a.e. > 10.000	acque superficiali (acque marino- costiere)	SI	Secondario <sup>2)</sup>	tab. 1 - tab. 3 <sup>6)</sup>
200 < a.e. < 10.000		--	Appropriato <sup>5)</sup>	tab. A L. 319/76 <sup>8)</sup> per i corpi idrici di tipo a. tab. C L. 319/76 <sup>8)9)</sup> con riferimento ai soli solidi sedimentabili ed al COD per i corpi idrici di tipo b.
a.e. < 200		--	Secondario <sup>7)</sup>	tab. 1 D.Lgs 152/06 entro il 31.12.2008 se nei bacini con caratteristiche scadenti o pessime entro il 22.12.2015 in tutti i bacini del Lazio
a.e. > 10.000	aree sensibili	SI	Più spinto del Secondario	tab. 1 - tab. 2- tab. 3 <sup>6)</sup> lim. relazione art. 21 c. 2 delle N.A. del Piano di Tutela <sup>7)</sup> entro il 31.12.2008
2.000 < a.e. < 10.000		SI	Secondario	tab. 1 - tab. 3 <sup>6)</sup> lim. relazione art. 21 c. 2 delle N.A. del Piano di Tutela - tab. 2 del D.Lgs. 152/06 <sup>7)</sup> entro il 31.12.2008
300 < a.e. < 2.000		--	Appropriato <sup>5)</sup>	tab. A L. 319/76 <sup>8)</sup> per i corpi idrici di tipo a. tab. 1 – abbattimento del 40% parametri tab. 2 <sup>7)</sup> entro il 31.12.2008
50 < a.e. < 300		--	Appropriato <sup>5)</sup>	tab. A L. 319/76 <sup>8)</sup> per i corpi idrici di tipo a. abbattimento del 70% tab. 1 e NH4 <sup>7)</sup> entro il 31.12.2008
a.e. < 50		--	Appropriato <sup>5)</sup>	tab. A L. 319/76 <sup>8)</sup> per i corpi idrici di tipo a. devono scaricare sul suolo <sup>7)</sup> entro il 31.12.2008

caratteristiche scarico (a.e. = abit. equiv.)	recapito finale	fognature	trattamento depurativo <sup>1) 2) 3)</sup>	limiti emissioni <sup>4)</sup>
tutti	<b>acque superficiali</b> (non perenni)	--	Più spinto del secondario	<b>Tab. D.M. 185/03<sup>7)</sup></b>
scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie	<b>suolo</b>	--	--	--
scarichi acque meteoriche da fogne separate		--	--	--
scarichi per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o economica a recapitare in corpi idrici superficiali		--	--	<b>tab. 4</b>
50 < a.e. < 300		--	Appropriato <sup>5)</sup>	-- <b>abbattimento del 70% tab. 1 e NH4<sup>7)</sup></b> entro il 31.12.2008 se nei bacini con caratteristiche scadenti o pessime entro il 22.12.2015 in tutti i bacini del Lazio
a.e. < 50		--	Appropriato <sup>5)</sup>	entro il 31.12.2008 se nei bacini con caratteristiche scadenti o pessime entro il 22.12.2015 in tutti i bacini del Lazio
tutti gli altri scarichi		--	--	devono essere convogliati altrove
non sono ammessi	<b>nel sottosuolo</b>	--	--	--

- 1) Le Regioni disciplinano gli scarichi di reti fognarie di agglomerati a forte fluttuazione stagionale (art.105 comma 5).
- 2) Gli scarichi a quota > 1.500 m s.m. possono essere sottoposti a trattamento meno spinto (art.105 comma 6).
- 3) Nei casi in cui il trattamento secondario non sia obbligatorio può essere però necessario per rispettare i limiti di emissione.
- 4) Se non diversamente specificato il limiti riportati sono quelli previsti nell'all. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06.  
Le Regioni (art. 101 comma 2) e le Autorità competenti (art.101 comma 10) possono modificare tali limiti.
- 5) Trattamento appropriato secondo le indicazioni contenute nell'all. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06.  
La Regione Lazio ha dato ulteriori prescrizioni nell'art. 22 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
- 6) I limiti della tab. 3 sono da rispettare se vi sono scarichi industriali nella fognatura.
- 7) Limiti ed adeguamenti previsti dalle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque
- 8) Sulla base dei disposti delle L.R. 41/82 e 34/83 ed in attesa di nuove disposizioni regionali.  
Queste L.R. per gli scarichi hanno come riferimento gli abitanti presenti e non quelli equivalenti ed i relativi valori sono 3.000 e 10.000.  
Le disposizioni sono qui trasferite mantenendo la soglia di 2.000 a.e. adottando valori dei limiti di emissione a favore della qualità degli scarichi.
- 9) La Provincia di Roma richiede il rispetto della tab. A L. 319/76 (+ restrittivo di quanto richiesto dalla L.R. 41/82 e 34/83) nell'attesa di nuove disposizioni Regionali.

## 5. COMPETENZE SUGLI SCARICHI

La Legge Regionale n°14 del 1999 della Regione Lazio in relazione all'inquinamento delle acque stabilisce le funzioni ed i compiti di Regione, Province e Comuni

### 5.1. Funzioni e compiti della Regione

Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti (art.105 L.R.14/99):

- d) *“la disciplina degli scarichi in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e dei valori limite di emissione definiti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , anche attraverso la definizione di valori - limite di emissione diversi da quelli fissati, secondo quanto previsto dal citato decreto, ed in particolare la disciplina degli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, del regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, nonché delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e delle relative fasi di autorizzazione provvisoria”;*
- e) *“la disciplina dei casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e non recapitanti in reti fognarie siano convogliate e trattate in impianti di depurazione”;*
- f) *“la designazione di ulteriori aree sensibili e l'individuazione, all'interno delle aree sensibili designate ai sensi del D.Lgs. n. 152/99, di corpi idrici, che non costituiscono aree sensibili nonché la delimitazione dei bacini drenanti che nelle aree sensibili contribuiscono all'inquinamento delle stesse”;*
- g) *“la designazione nonché la relativa revisione o completamento di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e l'individuazione, all'interno delle zone vulnerabili designate ai sensi del D.Lgs. n. 152/99, di parti che non costituiscono zone vulnerabili”;*
- h) *“l'identificazione di sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati di smaltimento dei reflui nei casi previsti dal D.Lgs. n. 152/99”;*
- i) *“ l'adozione di norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi del D.Lgs. n. 152/99”;*
- j) *“l'autorizzazione in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal D.Lgs. n. 152/999 per i giacimenti a terra delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche, nonché delle acque utilizzate per scopi geotermici nella stessa falda ed i relativi controlli”;*
- k) *“la designazione e la classificazione e le relative revisioni delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti*

*protezione e miglioramento, l'adozione di programmi per ridurre l'inquinamento e di misure nel caso di mancato rispetto dei valori fissati dal D.Lgs. n. 152/99; esercizio del potere di deroga ai requisiti fissati e nei casi previsti dal citato decreto; l'adozione, in casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque”;*

## **5.2. Funzioni e compiti delle Province**

Le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti (art.106 L.R.14/99):

- a) *“le autorizzazioni agli scarichi ed il relativo controllo, ivi comprese le autorizzazioni agli scarichi, in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal D.Lgs. n. 152/99, nella stessa falda delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, l'autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 152/99, provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti pari o superiore a cinquanta, nonché l'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose e di acque reflue industriali di cui al D.Lgs. n. 152/99, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 105, comma 1, lettera n) e 107, comma 1, lettera a); la redazione, per le sostanze pericolose previste dal D.Lgs. n. 152/99, di un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati”;*
- b) *“l'autorizzazione degli scarichi diretti in mare, comunque provenienti dal territorio costiero e da strutture ubicate nelle acque del mare ed il relativo controllo”;*
- c) *“l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque dolci idonee alla vita dei pesci; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; l'adozione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate, il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal D.Lgs. n. 152/99, nonché l'adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque”;*
- d) *“l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e miglioramento; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal D.Lgs. n. 152/99, nonché l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o ristrettivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque”;*

## **5.3. Funzioni e compiti dei Comuni**

Si intendono attribuiti ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali; in particolare i Comuni esercitano le funzioni ed i compiti concernenti (art.107 L.R.14/99):

- a) *“le autorizzazioni all'allaccio ed allo scarico di pubblica fognatura nonché l'autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo previsti dall'articolo 29 del D.Lgs. n.*

*152/99 ed i relativi controlli, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a)");*

- b) "l'individuazione degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti le aree sensibili da assoggettare al trattamento previsto dal D.Lgs. n. 152/99";*
- c) "l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque, ai fini della tutela delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi".*

## 6. AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

Secondo l'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 152/06, “*tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati*”, l'unica deroga sia ha per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria che sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ed approvati dall'Autorità d'Ambito (art. 124 D.Lgs. 152/06 comma 4).

Esiste quindi l'obbligo all'autorizzazione incentrato sul possesso della stessa e non sulla presentazione della domanda.

Il rilascio dell'autorizzazione viene dato al titolare dello scarico e nel caso di un consorzio al capo del consorzio (pur rimanendo le responsabilità per i vari consorziati e per il gestore del relativo impianto di depurazione) (art. 124 D.Lgs. 152/06 comma 2).

Generalmente l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni e ne va richiesto il rinnovo un anno prima della scadenza (art. 124 D.Lgs. 152/06 comma 8). Tale regime autorizzativo vale per tutti gli scarichi esclusi i reflui domestici in pubblica fognatura.

Essa contiene delle prescrizioni in relazione allo scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato (art. 124 D.Lgs. 152/06 comma 9 e 10).

Il regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie è definito dalle Regioni (art. 124 D.Lgs. 152/06 comma 3) e la domanda di autorizzazione, va richiesta alla Provincia, o all'Autorità d'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura, salvo diversa disciplina regionale (art.124 D.Lgs. 152/06 comma 7).

Di conseguenza l'autorità competente provvederà al rilascio entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Nel caso di scarichi in pubblica fognatura la Regione Lazio con la L.R. 14/99 stabilisce che per gli allacci e gli scarichi in pubblica fognatura l'ente competente è il Comune (art. 104, punto a della L.R 14/99).

Le Regioni disciplinano anche le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, delle loro gestioni e definiscono le fasi delle autorizzazioni provvisorie necessarie all'avvio di un impianto (art. 124, comma 6 e art. 126 D.Lgs. 152/06).

Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione (rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi) sono a carico del richiedente (art. 124 D.Lgs. 152/06 comma 11).

Per quanto riguarda l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali (art. 125 D.Lgs. 152/06), questa deve essere accompagnata da altre informazioni quali le caratteristiche dello scarico, la quantità d'acque prelevata in un anno, le caratteristiche del corpo ricettore, del punto per il prelievo, del sistema di trattamento e di scarico; nel caso il refluo è di sostanze di cui alla tabella 3/A

dell'allegato 5 allora la domanda deve contenere anche informazioni sulla capacità di produzione del singolo stabilimento industriale e sul fabbisogno orario di acqua per ogni processo produttivo.

### **6.1. Le domande di autorizzazione da presentare alla Provincia di Roma**

La Provincia di Roma si occupa del rilascio delle seguenti autorizzazioni allo scarico :

- Ø in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche, industriali, urbane;
- Ø sul suolo mediante sub-irrigazione od evapotraspirazione di acque reflue domestiche per un numero di A.E. maggiore di 50;
- Ø diretto in mare.
- Ø nelle stesse falde di acque di utilizzo per scopi geotermici e delle acque di utilizzazione di miniere o cave o di acque profonde per opere di ingegneria e di scarico termico;

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpi idrici superficiali e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue sul suolo mediante sub-irrigazione od evapotraspirazione di acque reflue domestiche per un numero di A.E. maggiore di 50, la Provincia di Roma prevede, da parte del titolare dell'attività o del proprietario dell'insediamento abitativo, la presentazione di una domanda di autorizzazione (mod. STAC 0.2) correlata da una serie di elaborati a seconda di primo rilascio o di rinnovo.

Le domande di autorizzazione possono essere inviate mediante raccomandata alla Provincia di Roma - Dipartimento II - Servizio 2 "Tutela delle Acque, Risorse Idriche" via IV Novembre 119/A – 00187 Roma oppure possono essere consegnate a mano allo stesso indirizzo.

Dopo una istruttoria amministrativa e tecnica e dopo un eventuale sopralluogo, in caso di parere favorevole, viene rilasciata l'autorizzazione che può essere ritirata personalmente dal titolare dello scarico o da persona delegata alla sede della Provincia di Roma di via Tiburtina 691.

Il titolare dello scarico ha l'obbligo di far controllare e certificare a proprie spese lo scarico dai tecnici ARPA e consegnare tale certificazione entro 150 giorni dal rilascio dell'autorizzazione; in caso contrario o in caso in cui lo scarico non dovesse rientrare nei limiti di emissione previsti dalla legge la Provincia di Roma procederà alla diffida oppure alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Come già detto le Regioni definiscono le fasi di autorizzazioni provvisorie necessarie all'avvio di un impianto (art. 124, comma 6 e art. 126 D.Lgs. 152/06). Tale disciplina è contenuta nelle Norme di Attuazione al Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio.

L'art. 30 di tali norma prevede che :

*“La Provincia, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. 152/2006, all'atto del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane depurate deve prevedere la possibilità di deroghe ai limiti di legge nei casi di arresto e di riavvio, di manutenzione ordinaria e di guasti*

*occasionalmente dell'impianto di depurazione e di calamità naturali. Quando ricorrono i casi di deroga dai limiti degli scarichi, il gestore dell'impianto deve sempre darne comunicazione tempestivamente alla provincia, indicando le motivazioni del ricorso alla deroga, le operazioni, i tempi necessari al rientro nei limiti di legge e le condizioni temporanee di scarico. La Provincia, entro 48 ore dalla comunicazione del ricorso alla deroga, qualora lo ritenga necessario, convoca il gestore per concordare la riduzione dei tempi o per fissare limiti temporanei allo scarico più restrittivi di quelli proposti dal gestore" (comma 1).*

*"La Provincia, ai sensi degli artt. 124, comma 6 e 126, può rilasciare autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue per l'avvio degli impianti di depurazione urbani di nuova realizzazione, anche in caso di costruzione per lotti funzionali. Vengono assimilati agli impianti di nuova costruzione o primo avvio gli impianti che abbiano subito modifiche tecniche o strutturali da cui derivi uno scarico con caratteristiche quantitative e qualitative diverse da quelle dello scarico preesistente, o che siano rimasti inattivi o privi di autorizzazione allo scarico per un periodo superiore a sei mesi. Nella autorizzazione provvisoria sono definiti i tempi, le fasi, i carichi massimi accettabili dal corpo recettore, i limiti e le procedure di sicurezza ed emergenza. L'autorizzazione provvisoria prevede per lo scarico limiti meno restrittivi rispetto a quelli di legge e a quelli stabiliti dal presente Piano e vengono fissati dalla Provincia sulla base della effettiva condizione dello scarico. Conclusa positivamente la fase di avvio la provincia rilascia autorizzazione definitiva contenente le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo. In ogni caso la durata dell'autorizzazione provvisoria non può eccedere i sei mesi, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessità tecnica" (comma 2).*

## **6.2. Le domande di autorizzazione da presentare ai Comuni dell' ATO 2**


Il Comune si occupa del rilascio delle seguenti autorizzazioni allo scarico:

- Ø scarichi di acque reflue domestiche con un numero di a.e. minore di 50 in suolo mediante subirrigazione o mediante evapotraspirazione;
- Ø scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- Ø Scarichi di acque reflue industriali sul suolo(per i casi previsti al punto c, comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 152/06).

Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue domestiche con un numero di a.e. minore di 50 in suolo mediante sub-irrigazione o mediante evapo-traspirazione il Comune prevede, da parte del titolare dell'attività o del proprietario dell'insediamento abitativo, la presentazione di una semplice domanda accompagnata da un progetto dell'impianto di trattamento (sub-irrigazione o evapotraspirazione) secondo quanto previsto dalla Delibera C.I.T.A. del 4 febbraio 1977.

Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura vengono trattati nel prossimo capitolo

**AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI**



## **7. ALLACCI E SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA**

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 è il Gestore del S.I.I. a rilasciare la certificazione di regolare allaccio in pubblica fognatura (art. 124) e l’Autorità d’Ambito a rilasciare l’autorizzazione allo scarico dei reflui industriali (dopo opportuno trattamento), salvo diversa disciplina regionale (art.125).

La L.R. 14/99 in merito alla disciplina degli scarichi in pubblica fognatura individua i Comuni come enti competenti in materia, pertanto ad oggi l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è rilasciata dal Comune.

### **7.1. Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in pubblica fognatura**

Gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ed approvati dall’Autorità d’Ambito (art. 124 D.Lgs. 152/06 comma 4).

La procedura attualmente adottata da Acea Ato 2 S.p.A. per l’allaccio in pubblica fognatura, qui di seguito riportata, integra la competenza tecnica del gestore con la competenza amministrativa dell’ente locale:

- a) gli interessati devono presentare presso il Comune o il Municipio competente per territorio la domanda in carta da bollo di imbocco in fogna. Le domande, complete della dichiarazione di ammissibilità urbanistica (allacciabilità ai pubblici servizi) saranno trasmesse dal Comune o dal Municipio ad ACEA ATO2 S.p.A.;
- b) l’ACEA ATO2 S.p.A. eseguirà l’istruttoria delle pratiche e rilascerà il NULLA OSTA TECNICO per l’esecuzione dell’imbocco in fogna entro 40 giorni lavorativi, inviandone copia al richiedente e copia al Comune o al Municipio competente per territorio, per il rilascio dell’autorizzazione apertura cavi stradali;
- c) il Comune od il Municipio rilascerà, dopo il ricevimento del Nulla-Osta , su richiesta del richiedente, la Licenza Apertura Cavi Stradali;
- d) le opere di allaccio saranno eseguite a cura e spese dell’interessato, sotto la sorveglianza del proprio Direttore dei Lavori; 9 giorni prima dell’inizio lavori, il richiedente dovrà darne comunicazione ad ACEA ATO2 S.p.A. Servizio Clienti-Unità Preventivi, per l’eventuale verifica, inviando copia della licenza apertura cavi ottenuta dal Comune o dal Municipio competente per territorio;
- e) a lavori eseguiti il Direttore dei Lavori rilascerà dichiarazione asseverata della regolare esecuzione lavori, inviandola ad ACEA ATO2 S.p.A. Servizio Clienti-Unità Preventivi;

- f) ACEA ATO2 S.p.A., dopo eventuali verifiche, rilascerà entro 40 giorni lavorativi dall'espletamento delle opere stesse, l'ATTESTATO di avvenuto imbocco in fogna, inviandone copia al richiedente e al Municipio competente per territorio;
- g) nel caso che, al momento della richiesta, non esista rete fognante o se la stessa non recapita ad idoneo impianto di trattamento, l'ACEA ATO 2 S.p.A. fornirà risposta scritta entro 30 giorni lavorativi per comunicare l'impossibilità di allaccio alla pubblica fognatura.

Nel caso di preesistente imbocco in pubblica fognatura, l'utente può richiedere l'ATTESTATO di preesistente imbocco in fogna mediante la seguente procedura:

- a) l'utente dichiara che la propria utenza è allacciata alla pubblica fognatura;
- b) l'utente dà incarico ad un tecnico di asseverare tale allaccio;
- c) ACEA ATO2 verifica, anche con eventuali sopralluoghi, l'esistenza dell'allaccio e che la fognatura recepitante sia collegata ad un depuratore;
- d) in caso affermativo ACEA ATO2 rilascia un ATTESTATO di esistenza imbocco in fogna, altrimenti comunicherà le ragioni del mancato rilascio.

## **7.2. Autorizzazione allo scarico di refluo industriale in pubblica fognatura**

Si distinguono i seguenti casi:

- a) Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in presenza di edificio/insediamento già allacciato alla fognatura ma autorizzato solo per reflui domestici;
- b) Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in presenza di edificio/insediamento da allacciare alla fognatura.

Nel caso a) il Comune prevede, da parte del titolare dell'attività o del proprietario dell'insediamento abitativo, la presentazione di una domanda la quale dovrà essere correlata di:

- relazione sull'attività svolta nell'insediamento, con particolare riferimento all'uso di acque e all'origine dei reflui idrici;
- descrizione dell'impianto di depurazione;
- attestato di regolare imbocco in pubblica fognatura (rilasciato dall'Acea Ato 2 S.p.A. come gestore del S.I.I. ovvero dal Comune di appartenenza se rilasciato in data antecedente alla gestione di Acea Ato 2 S.p.A.).

Le domande di autorizzazione allo scarico vanno presentate dal titolare dello scarico o da legale rappresentante al Comune di appartenenza.

Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione allo scarico del refluo industriale solo dopo il Nulla Osta rilasciato da Acea Ato 2 S.p.A..

Nel caso b) in presenza di allacci in pubblica fognatura da realizzare vale la seguente procedura:

- 1) il richiedente fa domanda di imbocco in fogna presso il Comune/Municipio territorialmente competente allegando la relazione tecnica all'interno della quale devono essere indicate la portata media, quella di punta e la tipologia dello scarico distinguendo i reflui domestici dagli industriali;
- 2) il Comune/Municipio inoltra la richiesta completa della dichiarazione di ammissibilità urbanistica (allacciabilità ai pubblici servizi) ad Acea Ato 2 S.p.A.;
- 3) Acea Ato 2 S.p.A., se la richiesta può essere accolta, invia al Comune e per conoscenza al richiedente il Nulla Osta Tecnico finalizzato all'ottenimento della licenza di apertura cavi stradali (occupazione suolo pubblico o documento analogo), specificando che non sarà possibile scaricare fino all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune (allaccio "a secco");
- 4) a lavori eseguiti, su presentazione della licenza per apertura cavi stradali e asseverazione del tecnico competente circa la conformità dell'allaccio rispetto al progetto validato con N.O. di cui al punto 3 e alle norme di legge, Acea Ato 2 S.p.A. rilascia l'Attestato di Imbocco in Fogna specificando che non costituisce autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e che non sarà possibile scaricare fino all'ottenimento della autorizzazione allo scarico per insediamenti industriali rilasciata dal Comune;
- 5) L'attestato di Imbocco in fogna è anche Nulla Osta Idraulico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- 6) il Comune rilascia l'Autorizzazione Provvisoria su presentazione del suddetto attestato di Imbocco in fogna e del progetto dell'impianto di depurazione con allegata asseverazione del tecnico competente circa la conformità dell'impianto;
- 7) durante il periodo di prova saranno effettuate, a spese del richiedente, le analisi di verifica dell'efficienza dell'impianto; in caso di esito positivo il Comune rilascia l'Autorizzazione Definitiva allo Scarico e ne invia copia ad Acea Ato 2 S.p.A.;
- 8) il Comune provvederà ad avvisare Acea Ato 2 S.p.A. in caso di revoca autorizzativa.

Vanno allegate inoltre tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione dell'allaccio (autorizzazione da parte di privati, sia per attraversamento di fondi che per immissioni su fognature private, sovrintendenze, Consorzi di Bonifica, ecc.)

### 7.3. Norme comuni

Le modalità per consentire l'allaccio degli insediamenti civili o produttivi nelle pubbliche fognature (Titolo 1, art. 4 *Regolamento di Utenza*) sono diverse a seconda se gli insediamenti sono preesistenti alla costruzione della fognatura o da realizzare.

Nel caso di insediamenti preesistenti alla costruzione della fognatura, successivamente all'avviso da parte del Sindaco dell'entrata in servizio della fognatura pubblica, i proprietari degli insediamenti dovranno richiedere l'allacciamento degli scarichi entro il termine fissato dallo stesso (Titolo 1, art. 4 *Regolamento di Utenza*).

Nel caso di insediamenti ancora da realizzare i proprietari degli insediamenti dovranno richiedere l'allacciamento contemporaneamente alla richiesta di concessione edilizia (Titolo 1, art. 4 *Regolamento di Utenza*).

Qualora le opere di allaccio possano essere eseguite contestualmente alla realizzazione della rete fognante a cura del Gestore, la richiesta seguirà la seguente procedura (*Carta dei Servizi*):

- 1) il Comune avviserà i cittadini nelle zone del proprio territorio interessate dalla realizzazione delle nuove reti fognanti;
- 2) gli interessati richiederanno l'allaccio in fogna al Comune che provvederà, accertata la regolarità urbanistica degli immobili per cui è stato richiesto l'allaccio, ad inoltrare le richieste al Gestore;
- 3) il Gestore inviterà l'utente a sottoscrivere per accettazione il preventivo di spesa entro 40 giorni lavorativi dalla data di arrivo al Gestore stesso della richiesta da parte dell'Ufficio Comunale competente; il preventivo è predisposto al fine di fornire all'utente una indicazione presunta sull'entità della spesa necessaria per le opere di allacciamento e pertanto non è impegnativo per Acea Ato 2 S.p.A.;
- 4) il Gestore curerà la realizzazione della parte di allacciamento esterna alla proprietà privata contestualmente alla costruzione della rete fognaria;
- 5) completati i lavori Acea Ato 2 S.p.A. provvederà a contabilizzare e fatturare le opere eseguite;
- 6) al termine della procedura Acea Ato 2 S.p.A. rilascerà l'Attestato di Regolare Imbocco in Fogna all'utente e copia al Comune/Municipio.

#### **7.4. Zone già servite da fognatura senza depurazione o con depurazione insufficiente**

Nelle zone urbanizzate servite da pubblica fognatura priva di depuratore finale ovvero recapitante ad un depuratore insufficiente, Acea Ato 2 S.p.A. non può accettare domande di allaccio in pubblica fognatura.

Infatti il comma 4 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 dispone che gli allacci di acque reflue domestiche in rete fognaria siano sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Qualsiasi regolamento fissato dal Gestore non può che rispettare le disposizioni ambientali in vigore e pertanto il Gestore non può e non deve ammettere allacci in fognatura dove non siano collegate ad un depuratore pienamente funzionante.

Questo fatto ha ovvie pesanti implicazioni sugli sviluppi urbanistici dei Comuni interessati.

In questi casi Acea Ato 2 S.p.A. e la Segreteria Tecnico Operativa inseriscono nel Programma degli investimenti le opere necessarie per assicurare la corretta depurazione delle acque già convogliate e da convogliare nelle fognature esistenti.

Il Programma degli investimenti per queste opere definisce i tempi di realizzazione che saranno i più ristretti possibile.

<b>ALLACCI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE URBANE</b>
-------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;"><b>RICHIESTA DI ALLACCIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Presentazione al Comune della domanda di allaccio in fogna;</li><li>• Il Comune trasmette al Gestore la pratica con l'ammissibilità urbanistica e allacciabilità ai pubblici servizi;</li><li>• Il Gestore rilascia il nulla osta tecnico;</li><li>• Il Comune rilascia l'apertura cavi;</li><li>• Il D.L. rilascia asseverazione di conformità dei lavori.</li><li>• Il Gestore rilascia l'ATTESTATO di allaccio in fogna<sup>1)</sup>.</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>RICHIESTA DELL' ATTESTATO</b> (per gli allacci già esistenti)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'utente dichiara che la propria utenza è allacciata alla pubblica fognatura;</li><li>• L'utente dà incarico ad un tecnico di asseverare tale allaccio;</li><li>• Il Gestore verifica l'esistenza dell'allaccio e che la fognatura recepitente sia collegata ad un depuratore;</li><li>• Il Gestore rilascia l'ATTESTATO di allaccio in fogna<sup>1)</sup>.</li></ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Note: 1) l' ATTESTATO rilasciato dal Gestore non ha valore di autorizzazione allo scarico.

**Tempi di allaccio previsti dalla Carta dei Servizi (scheda n. 6 - servizio fognatura e depurazione)**

Casistica	Fasi della procedura	descrizione	Tempo previsto (Giorni Lavorativi)
richiesta di allaccio in fogna presso luoghi dove la rete fognaria esiste ed è idonea	autorizzazione allaccio	L'allaccio è eseguito a cura del cittadino che deve inoltrare la richiesta al comune per la verifica della regolarità urbanistica, successivamente il comune invia la richiesta al gestore. Tempo intercorrente tra la data di rilascio dell'autorizzazione e la data di ricevimento della richiesta inoltrata dal comune. E' previsto un rimborso nel caso di inosservanza dello standard	40
	verifica corretta esecuzione	il gestore effettua la verifica della corretta esecuzione se avvisato con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo della esecuzione dei lavori.	9
	rilascio attestato di regolare allaccio in fogna	Tempo intercorrente tra la verifica dei lavori di allaccio ed il rilascio dell'attestato di regolare imbocco in fogna.	40
richiesta di allaccio in fogna presso luoghi dove la rete fognaria non esiste o non recapita ad un impianto di trattamento	risposta impossibilità allaccio in fogna	Tempo di risposta. Tempo intercorrente tra l'invio all'utente della risposta e la data del ricevimento della richiesta inoltrata dall'utente.	30
opere di allaccio da eseguire contestualmente alla realizzazione della rete fognante	preventivazione	L'allaccio è eseguito a cura del gestore. Il cittadino deve inoltrare la richiesta al comune per la verifica della regolarità urbanistica, successivamente il comune invia la richiesta al gestore. Tempo intercorrente tra l'invito all'utente a sottoscrivere per accettazione il preventivo e la data di ricevimento della richiesta inoltrata dal comune.	40
	esecuzione	le opere di allaccio sono eseguite contestualmente alla realizzazione della rete fognante nei tempi previsti dal programma dei lavori.	--
	attivazione dell'utenza	l'attivazione delle utenze avviene contestualmente alla messa in esercizio della nuova rete fognante	--

## 8. GLI SCARICATORI DI PIENA

Dalla definizione di *scarico* presente nel D.Lgs. 152/06 l'effluente di uno scaricatore di piena a servizio di una rete fognaria è a tutti gli effetti uno scarico e pertanto dovrebbe rispettare i limiti tabellari previsti per uno scarico di acque reflue urbane.

D'altro canto la normativa rimane vaga sul comportamento da tenere nel caso degli scolmatori di piena.

Nell'art. 100, comma 2 del D.Lgs. 152/06 si indicano i criteri fondamentali da adottare nella progettazione, costruzione e manutenzione della rete fognaria tra i quali al punto c. vi è la *“limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici”*.

L'art.113 disciplina in materia di *“Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”*, in merito a ciò al comma 1 affida alle Regioni la disciplina:

a) delle forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

b) dei casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

Il comma 2 dell'art. 113. del D.Lgs. 152/06 afferma che:

*“Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto”*.

Lo stesso articolo al comma 3 rimanda comunque ad eventuali normative regionali la disciplina di altri casi per cui può essere richiesto il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

Sempre nel D.Lgs. 152/06 in merito agli scarichi provenienti dagli sfioratori di piena delle fognature nell'art. 103 si ammette che tali manufatti possano esistere sul suolo senza riferimento ad eventuali limiti qualitativi da rispettare.

L'art. 9 della L.R. 41/82 specifica che gli scaricatori di piena di reti fognanti di tipo misto devono essere dimensionati in modo da garantire il raggiungimento di rapporti di diluizione compresi tra 1:3 e 1:6 rispetto alla portata nera media, in relazione al livello di inquinamento del corpo ricettore. La Regione può richiedere l'adozione di valori più restrittivi qualora il recapito avvenga in corpi ricettori situati in comprensori particolarmente inquinati o soggetti a tutela, individuati dal piano regionale di risanamento delle acque e successive modificazioni (art. 9 della L.R. 41/82).

L'art. 9 della L.R. 41/82 specifica altresì che la Regione può autorizzare l'adozione di rapporti di diluizione meno restrittivi per scaricatori di piena già esistenti, qualora per specifiche e motivate determinazioni tecniche non sia possibile l'adeguamento ai valori sopra scritti, nel caso in cui il recapito avvenga nei corpi ricettori non comprendenti:

- corpi idrici destinati ad uso potabile
- suolo e strati superficiali del suolo
- serbatoi e laghi
- corpi idrici sedi naturali di mitili
- corpi ricettori in comprensori tutelati

Il D.P.C.M. del 4 marzo 1996 al punto 8.3.1 *Depurazione* dà indicazioni riguardo il coefficiente di diluizione ammesso per la tracimazione della fogna al corpo ricettore; esso non potrà essere inferiore a tre volte la portata media di tempo asciutto.

Anche la “*Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane*” dell’ A.N.P.A. (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) dà indicazioni a riguardo: “*il valore del rapporto di diluizione è generalmente compreso tra 2,5 e 6; tale valore deve comunque essere maggiore almeno del 30% del coefficiente di punta delle acque nere in fognatura onde evitare sfiori di portate nere non diluite nei periodi di tempo secco*”.

Le Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio all’art. 25 disciplinano anche gli scarichi degli scolmatori di piena delle reti miste e pluviali.

In particolare dispongono che il loro dimensionamento idraulico sia tale che la qualità della portata di supero sversata nel corpo idrico ricettore sia compatibile con la qualità e con l’uso dello stesso.

Quindi stabilisce che la taratura dello scolmatore deve consentire la deviazione dei reflui quando le portate in tempo di pioggia superano di almeno 5 volte la portata nera media in tempo secco, considerando per portata nera media in tempo secco il volume dei reflui urbani effettivamente recapitati nella rete fognaria dal bacino di utenza dell’impianto di depurazione, calcolata sulla base della popolazione servita (numero abitanti), della dotazione idrica, fissata in 250 litri/abitante x giorno, e del coefficiente di restituzione in fogna fissato in almeno 0,8.

Tali norme fanno inoltre divieto di scarico in corpi lacustri degli scaricatori di piena a meno che siano impossibili altre soluzioni tecniche.

I tempi di adeguamento per gli scolmatori esistenti se le reti e gli impianti di depurazione lo consentono devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2008; in caso ciò non risulti possibile l’adeguamento deve essere previsto in occasioni di interventi di ampliamento o di ristrutturazioni radicali degli impianti di collettamento e depurazione.

## 9. CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Come stabilito dall'art. 128 del D.Lgs. 152/06 i controlli (preventivi e successivi) vengono effettuati dall'autorità competente (comma 1) esclusi gli scarichi in pubblica fognatura per i quali è l'ente Gestore del Servizio Idrico Integrato che organizza un servizio di controllo secondo quanto previsto nella Convenzione di Gestione (comma 2).

L'autorità competente, nell'ambito dei controlli nella Regione Lazio, si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale Per La Protezione Ambientale (ARPA) Lazio.

La Legge Regionale n°45 del 1998 definisce le attività svolte dall'ARPA Lazio; esse consistono in:

- a) *“attività di vigilanza, di controllo ed accertamento tecnico attraverso sopralluoghi, ispezioni, campionamento, misure, analisi di laboratorio, acquisizione di documento ed altre forme, anche su segnalazione di altri enti ed istituzioni, cittadini singoli ed associati”;*
- b) *“attività di consulenza, ricerca ed assistenza tecnico-scientifica a favore della Regione, degli enti locali e degli enti gestori delle aree protette relativamente all'esercizio delle rispettive competenze istituzionali in materia ambientale”.*

L'ARPA Lazio per le analisi di laboratorio si avvale del manuale dei *“Metodi analitici per le acque”* la cui versione aggiornata è stata recentemente pubblicata a cura di APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) ed IRSA-CNR (Istituto di Ricerca sulle Acque-Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Il titolare dello scarico deve consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico e a fornire le informazioni richieste al soggetto incaricato del controllo ed autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (art. 129 D.Lgs. 152/06).

Nel caso di controllo di sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 (sostanze pericolose) come prescrizione nell'autorizzazione di scarico può essere presente l'installazione di strumenti di controllo in automatico (art. 131 D.Lgs. 152/06).

Il controllo tecnico si esplica attraverso il prelievo dei campioni e la loro analisi. Il verbale di prelievo e la perizia di analisi devono essere trasmessi:

- all'autorità amministrativa di controllo perché ne tenga conto in relazione a quanto prescritto nell'autorizzazione o dichiarato nella domanda;
- all'unità Sanitaria competente perché evidenzi se vi siano misure adottate a tutela della salute pubblica;

- all'autorità Giudiziaria nel caso che dalle perizie di analisi siano emersi dei reati sanzionati penalmente.

In caso di inosservanza delle prescrizioni, fermo restando le sanzioni previste e riportate nel successivo capitolo, l'art. 130 del D.Lgs. 152/06 prevede che l'autorità competente procede nei seguenti modi:

- Diffida: stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le infrazioni.
- Diffida e sospensione temporanea dell'autorizzazione: per situazioni di pericolo e di salute pubblica e per l'ambiente.
- Revoca: in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano per situazioni di pericolo e di salute pubblica e per l'ambiente.

Inoltre *“Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida la regione a provvedere entro il termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico dell'Ente inadempiente”* (art. 132 D.Lgs. 152/06 comma 1).

*“Nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un commissario "ad acta" che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli”* (art.132 D.Lgs. 152/06 comma 2).

La Regione Lazio nelle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque ha previsto che le Amministrazioni Provinciali predispongano un programma per i controlli da effettuare sugli impianti di depurazione dei reflui urbani, in accordo con quanto stabilito dal D.Lgs 152/06. Tale programma dovrà essere concordato con ARPA Lazio (art. 26 commi 1 e 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio).

Secondo quanto stabilito dal Piano di Tutela nel programma di controllo dovrà essere previsto anche il potenziamento delle verifiche sugli scarichi industriali.

La Regione Lazio aveva richiesto un programma per i controlli sui depuratori per reflui urbani anche prima dell'entrata in vigore del Piano di Tutela tramite comunicazione scritta alle Amministrazioni Provinciali.

La Provincia di Roma aveva quindi predisposto il seguente programma (nota Provincia di Roma prot. n. 61427 del 17 maggio 2006):

- a) Programma di analisi per i depuratori “Particolarmente Significativi” (numero annuale di controlli dei parametri della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06):

Impianto	Numero di controlli annuali a cura del Gestore del SII o del Comune	Numero di controlli annuali a cura di ARPA Lazio
1. Roma “Roma Sud”	16	8 <sup>(1)</sup>
2. Roma “Roma Nord”	16	8 <sup>(1)</sup>
3. Roma “Roma Est sez. I”	16	8 <sup>(1)</sup>
4. Roma “Roma Est sez. II”	16	8 <sup>(1)</sup>
5. Roma “Co.B.I.S.”	8	4 <sup>(2)</sup>
6. Ardea “via Bergamo”	16	8 <sup>(1)</sup>
7. S. Marinella “Guardiole”	8	4 <sup>(2)</sup>
8. Tivoli “Ponte Lucano”	8	4 <sup>(2)</sup>

(1) preferibilmente nei seguenti mesi: gennaio, marzo, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, novembre.

(2) preferibilmente nei seguenti mesi: aprile, luglio, agosto, dicembre.

b) Programma di analisi per i depuratori “dei Comuni Litoranei” (numero annuale di controlli dei parametri della tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06):

Impianto	Numero di controlli annuali a cura del Gestore del SII o del Comune	Numero di controlli annuali a cura di ARPA Lazio (da effettuare preferibilmente nei mesi estivi)
1. Anzio “Colle Cocchino” <sup>(1)</sup>	22	2
2. Anzio “Cavallo Morto” <sup>(1)</sup>	10	2
3. Cerveteri “Cerenova”	22	2
4. Cerveteri “Valcanneto”	10*	2
5. Civitavecchia “Fiumaretta”	10	2
6. Fiumicino “Fregene”	22	2
7. Ladispoli “Torre Flavia”	22	2
8. Nettuno “via Perla” <sup>(1)</sup>	22	2
9. Roma “Ostia”	22	2
10. Pomezia “San Paolo”	10	2
11. Pomezia “Cincinnato”	22	2
12. Pomezia “Torvajonica Nord”	22	2
13. S. Marinella “Centro – Prato Rotatore”	10	2
14. S. Marinella “Sud – S. Severa”	10	2

(1) non appartenente all’ ATO 2

\* 10 controlli il 1°anno a partire dal 1/1/06 e poi 2 negli anni successivi, nel caso nel 1° anno non si siano verificati superamenti tabellari.

c) Programma di analisi per i “restanti depuratori con capacità superiore a 2.000 A.E.” (numero annuale di controlli dei parametri della tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06):

Impianti con capacità depurativa superiore a 2.000 abitanti equivalenti	Numero di controlli annuali a cura del Gestore	Numero di controlli annuali a cura di ARPA
-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------------

	del SII o del Comune	Lazio
Tutti gli impianti di depurazione indicati nell'elenco 1	n-1 <sup>(1)</sup>	1

(1) n = numero minimo di controlli annuali fissati nell'Allegato 5, Parte Terza, al D.l.vo 152/06, in base alla potenzialità dell'impianto.

d) Programma di analisi per i “depuratori con capacità inferiore a 2.000 A.E.” (numero controlli dei parametri della tabella A della L.R.41/82):

Impianti con capacità depurativa inferiore a 2.000 abitanti equivalenti	Numero di controlli annuali a cura del Gestore del SII o del Comune	Numero di controlli a cura di ARPA Lazio
Tutti gli impianti di depurazione indicati nell'elenco 2	1	1 ogni 24 mesi (*)

(\*) n. 1 controllo ogni 24 mesi sarà effettuato da ARPA Lazio presso i depuratori autorizzati dopo la data di trasmissione della presente nota, presso i rimanenti impianti sarà effettuato n. 1 controllo annuale.

### ELENCO I

#### Depuratori con capacità depurativa superiore a 2.000 abitanti equivalenti

1.	ALBANO	Loc. Pavona
2.	ALLUMIERE	Loc. Bolzella
3.	ANGUILLARA	Ponton dell'Elce
4.	ANTICOLI CORRADO	Strada prov. per Anticoli - Mola Rifota
5.	ARCINAZZO R.	Loc. Vidiano
6.	ARICCIA	Fontana di Papa
7.	ARSOLI	Fosso dei Mulini - Strada com. del Campo Sportivo
8.	ARTENA	Loc. Valle Pisciana.
9.	ARTENA	Colubro
10.	BELLEGRA	Com. Acqua Calda
11.	CAMPAGNANO <sup>(1)</sup>	S.Lucia
12.	CANALE MONTERANO	Tobia
13.	CAPENA	Bivio
14.	CAPENA	Loc. Ferrovia
15.	CASTEL GANDOLFO	Loc. Mole o Pietrara - via Mater dei
16.	CASTEL GANDOLFO	Loc. Lago - via dei Pescatori
17.	CASTEL MADAMA	S. Agostino
18.	CASTEL NUOVO DI PORTO	Valle Linda
19.	CASTEL NUOVO DI PORTO	Ponte Storto
20.	CAVE	Potano
21.	CAVE	Fosso Rio
22.	CIAMPINO	Lucrezia Romana
23.	CIAMPINO	Morosina
24.	COLLEFERRO	Valle Settedue
25.	CIVITELLA S. PAOLO	Fontana Vecchia
26.	COLONNA	Loc. Osteria
27.	FIANO ROMANO	Mascherone
28.	FIANO ROMANO	Loc. Doria
29.	FONTE NUOVA	Loc. S. Lucia
30.	FONTE NUOVA	Loc. Torlupara 1

### ELENCO I

Depuratori con capacità depurativa superiore a 2.000 abitanti equivalenti		
31.	FORTE NUOVA	Loc. Torlupara 2
32.	FORMELLO	Loc. Prato Della Corte
33.	FORMELLO	Loc. Il Rosciolo
34.	FRASCATI	Loc. Valle Chiesa - Cocchiano
35.	GAVIGNANO	Loc. Fontanelle
36.	GENAZZANO	Taverna Cauzza
37.	GENZANO DI ROMA - NEMI	Monte Giove
38.	GROTTOFERRATA	Valle Marciana
39.	GUIDONIA	Via di Marco Simone
40.	GUIDONIA	Ponte Lucano - via dei Canneti
41.	GUIDONIA	CAR Setteville -via Tenuta del Cavaliere
42.	LABICO	Loc. Pantano
43.	LANUVIO	Loc. Pietrara
44.	LARIANO	Valle Mazzone
45.	LICENZA	Rio Secco
46.	MANZIANA	Fraz. Quadroni
47.	MARANO EQUO dep. intercomun. con.	AGOSTA - via Marchigiana Romindola
48.	MARCELLINA	Fonte: Tonello
49.	MARCELLINA	Casal Faccenna
50.	MARINO	S. Maria delle Mole
51.	MARINO	Cave di Peperino
52.	MARINO	Cave de' Selci
53.	MARINO	Via Vivaldi
54.	MENTANA	Botticelli (Centro Storico)
55.	MENTANA	Castelchiodato I
56.	MENTANA	Loc. Parco Trentani
57.	MONTE PORZIO CATONE	Loc. Pilozzo – Colle Pisano
58.	MONTE PORZIO CATONE	Loc. Sonnino
59.	MONTECOMPATRI	Via delle Dontanelle
60.	MONTECOMPATRI	Via delle Carrarecce: - Loc. Valle Dodici
61.	MONTELIBRETTI <sup>(1)</sup>	Loc. Frainile
62.	MONTELIBRETTI (Fara Sabina) <sup>(1)</sup>	Passo Corese
63.	MONTEROTONDO	Semblera
64.	MONTEROTONDO	Scoppio
65.	MORICONE <sup>(1)</sup>	Le Prata
66.	MORLUPO	Loc. La Valle
67.	OLEVANO ROMANO	Loc. Sorvigliano
68.	PALESTRINA	Loc. Rio Pepe
69.	PALESTRINA	Bocca Piana
70.	PALOMBARA SABINA <sup>(1)</sup>	Fonte Vecchia
71.	PALOMBARA SABINA <sup>(1)</sup>	Valle Cupa
72.	POLI	Pisciarello
73.	RIANO	Ponte Sodo
74.	RIANO	Via Piana Perina
75.	RIGNANO FLAMINIO	Loc. Parte di Sotto
76.	RIGNANO FLAMINIO	Loc. Monte Larco
77.	RIOFREDDO	Loc. Casaletti
78.	ROCCA DI PAPA	Loc. Valle Silla
79.	ROCCA DI PAPA	Loc. Valle Vergine
80.	ROCCA DI PAPA	Loc. Valle Focicchia
81.	ROMA	Giustinianella
82.	ROMA	Quartaccio II
83.	ROMA	Pisana Spallette
84.	ROMA	Osteria Nuova

### ELENCO 1

Depuratori con capacità depurativa superiore a 2.000 abitanti equivalenti		
85.	ROMA	Settecamini
86.	ROMA	Falcognana
87.	ROMA	Case Rosse - Capannacce
88.	ROMA	Massimina
89.	ROMA	Palmarola
90.	ROMA	Finocchio
91.	ROMA	Casal Brunori
92.	ROMA	Dragoncello
93.	ROMA	Prima Porta - via Dorno
94.	ROMA	Prima Porta - via Frassineto
95.	ROMA	Selvotta
96.	ROMA	Casal Bianco
97.	ROMA	Ponte Galeria - Via Vescovali - Commercium
98.	ROMA	Ponte Galeria
99.	ROMA	Spregamore
100.	ROMA	Tor Pagnotta
101.	ROMA	Trigoria
102.	ROMA	Casal Monastero
103.	ROMA	Selva Nera - via Gaverina
104.	S. CESAREO	Loc. Carsolese
105.	S. GREGORIO DA SASSOLA	Loc. Capoluogo
106.	S. POLO DEI CAVALIERI	Loc. La Pianella
107.	SACROFANO	Acqua Griccia
108.	S. ANGELO R. <sup>(1)</sup>	Loc. Vignaletti
109.	SAN VITO ROMANO	Pastine
110.	SAN VITO ROMANO	Loc. Accianesi
111.	SANT'ORESTE	Valle Maggese
112.	SUBIACO	S. Angelo - via Sublacense. km 14,400
113.	TIVOLI	Borgo Nuovo
114.	TIVOLI	Loc. Campolimpido
115.	TIVOLI	Ponte Lucano
116.	TIVOLI	Loc. Arci
117.	TOLFA	Loc. Lizzera
118.	TOLFA	Loc. Pozzo
119.	VALMONTONE	Via Kennedy
120.	VELLETRI	Via del Sordo
121.	VICOVARO	Via Piana
122.	VICOVARO	Loc. Reotula
123.	ZAGAROLO	Loc. Valle Giordano, Prato della Corte

(1) Comune non appartenente all' ATO 2

### ELENCO 2

Depuratori con capacità depurativa inferiore a 2.000 abitanti equivalenti		
1.	AFFILE	La Pizziana
2.	AFFILE	La Cona
3.	AGOSTA	Loc. Barco
4.	ALLUMIERE	Fraz. La Bianca
5.	ANGUILLARA	Colle Sabazio
6.	BELLEGRA	Vaccarecce
7.	BELLEGRA	Vado Canale
8.	BRACCIANO	Loc. Castel Giuliano
9.	CAMERATA NUOVA	Piazza Roma

## ELENCO 2

### Depuratori con capacità depurativa inferiore a 2.000 abitanti equivalenti

10.	CAMPAGNANO DI ROMA <sup>(1)</sup>	Loc. Poggio dell'Ellera
11.	CANALE MONTERANO	Loc. Trocchi
12.	CAPENA	Loc. Mola Saracena Ro
13.	CAPRANICA PRENESTINA	Loc. Guadagnolo
14.	CASAPE	Loc. Catano
15.	CASTEL MADAMA	Muratelle
16.	CASTEL S.PIETRO R.	Loc. Formale
17.	CASTEL S.PIETRO R.	Loc. le Prata
18.	CASTEL NUOVO DI PORTO	Montelungo
19.	CASTEL NUOVO DI PORTO	Colleverde
20.	CASTEL NUOVO DI PORTO	Monte Pozzolana
21.	CAVE	Cannetaccia
22.	COLLEFERRO	Colle La Forma
23.	FIANO ROMANO	Guance RosSe
24.	FIUMICINO	Aranova
25.	FORMELLO	Baccanale
26.	FORMELLO	Loc. Perrateta
27.	FORMELLO	Loc. Le Rughe
28.	FRASCATI	Loc. Cistemole
29.	FRASCATI	Loc. Grotte Portella – via Einaudi
30.	GALLICANO NEL LAZIO	Roseto
31.	GAVIGNANO	Loc. Bastianello
32.	GENAZZANO	Acquasanta
33.	JENNE	Lescuso
34.	LABICO	Fontana Marcheta
35.	MAGLIANO R. <sup>(1)</sup>	Loc. Vignacce
36.	MAGLIANO R. <sup>(1)</sup>	Loc. Comoca
37.	MARINO	Università di Dallas
38.	MARINO	Via del Cancellone
39.	MENTANA	Castelchiodato 2
40.	MONTELANICO	Loc. Pratolungo D2
41.	MONTELANICO	Loc. La Forma D1
42.	MONTELIBRETTI <sup>(1)</sup>	Loc. Fonte del Trocco
43.	MONTELIBRETTI <sup>(1)</sup>	Loc. Borgo Santa Maria
44.	MONTORIO ROMANO <sup>(1)</sup>	Loc. Costa della Val1c
45.	NAZZANO	Loc. Casella
46.	NAZZANO	Valle Cava
47.	NAZZANO	Canneto – Frastoppile
48.	NEROLA <sup>(1)</sup>	Pitirolo
49.	NEROLA <sup>(1)</sup>	Giardinaccio . Acquaviva
50.	OLEVANO ROMANO	Loc. Montebelloni
51.	PALESTRINA	Carchitti
52.	PERCILE	Loc. Giardino
53.	PISONIANO	Loc. Francheleo
54.	ROCCA DI CAVE	Montagnosa
55.	ROCCA DI CAVE	Pastene
56.	ROCCA DI CAVE	Valle Silla
57.	ROCCA DI PAPA	Loc. Vivaro
58.	ROCCA PRIORA	Colle di Fuori
59.	ROCCA S. STEFANO	Fumato – Rocca S. Stefano
60.	ROIATE	Loc. Cippone
61.	ROIATE	Loc. Janni
62.	ROMA	Castel di Guido
63.	ROMA	Ponte di Nona I

**ELENCO 2**

---

Depuratori con capacità depurativa inferiore a 2.000 abitanti equivalenti	
64.	ROMA S. Vittorino
65.	ROMA Casal Fattoria
66.	ROMA Cerquetta
67.	ROMA Tor de' Cenci 1
68.	ROMA Tor de' Cenci 2
69.	ROMA Torvecchia
70.	ROMA Freedom - loc. Quarto S. Lucia
71.	SACROFANO Loc. Monte Caminetto
72.	SAMBUCI Loc. Mola di Sotto
73.	SANT'ORESTE Pantano - Fontane Nuove
74.	TIVOLI Villaggio Adriano
75.	TOLFA Santa Severa
76.	TORRITA TIBERINA Loc. Grottoni

---

(1) Comune non appartenente all' ATO 2

Fermo restando tale programma di controlli le singole autorizzazioni allo scarico prescrivono per ogni depuratore il numero della analisi da eseguire.

Inoltre sempre all'articolo 26 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, la Regione Lazio ha previsto, che per gli impianti di depurazione che trattano reflui urbani di agglomerati superiori a 10.000 a.e. e per tutti gli impianti industriali che generano scarichi diretti su corpi idrici, il gestore o il titolare dello scarico nomini un responsabile tecnico esperto delle problematiche ambientali che faccia da referente con le Amministrazioni Provinciali e gli enti preposti al controllo.

## 10. SANZIONI

Secondo il D.Lgs. 152/06 le sanzioni sono di due tipi:

- Ø Sanzione relativa alla violazione della disciplina degli scarichi
- Ø Sanzione relativa alle autorizzazioni.

Il regime sanzionatorio previsto per i soggetti che effettuando uno scarico superano i valori limite fissati dalle tabelle dell'allegato 5 (o quelli stabiliti dalle regioni) oppure non sono in regola con le autorizzazioni è stato differenziato in:

- **Sanzioni amministrative** (art. 133 D.Lgs. 152/06)
- **Sanzioni penali** (art. 137 D.Lgs. 152/06)

### 10.1. Sanzioni per la violazione della disciplina degli scarichi

Le sanzioni per la violazione della disciplina degli scarichi vengono riassunte nella seguente tabella:

SOGGETTO	CONDOTTA	SANZIONE	ARTICOLI
Chiunque effettua uno scarico	Sul suolo e diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (salvo eccezioni)	Arresto sino a 3 anni	Art. 137, comma 11 (in relaz. Art. 103 e 104)
Chiunque effettua uno scarico	Superamento limiti tabelle all. 5 ovvero limiti regionali o comunali o specifiche prescrizioni per sostanze pericolose	(salvo reato) sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro ( $\geq$ di 20 se in aree protette)	Art. 133, comma 1
Chiunque effettua scarico di acque reflue industriali in rete fognaria	Inosservanza prescrizioni e norme tecniche gestore servizio idrico integrato	(salvo reato) sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro	Art. 133, comma 3 (in relazione Art. 107, comma 1)
Chiunque effettua uno scarico di acque reflue industriali	Superamento dei valori limite tabella 3 o 4 dell'allegato 5 per sostanze di tabella 5 ovvero i limiti regionali o comunali più restrittivi	Arresto fino a 2 anni e ammenda da 3.000 a 30.000 euro (arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 6.000 a 120.000 euro se si superano anche i limiti tabella 3/A all. 5)	Art. 137, comma 5
Gestore impianti di trattamento acque reflue urbane	Superamento dei valori limite tabella 3 o 4 per sostanze di tabella 5	Arresto fino a 2 anni e ammenda da 3.000 a 30.000 euro (arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 6.000 a 120.000 euro se si superano anche i limiti tabella 3/A all. 5)	Art. 137, comma 6
Titolare dello scarico	Non consentire l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo	(salvo reato più grave) arresto fino a 2 anni	Art. 137 comma 8
Gestore impianti di trattamento acque reflue urbane	Chi non da comunicazione relativamente ai rifiuti trattati in impianto di depurazione e non osserva le prescrizioni e i divieti	arresto da 3 mesi a 1 anni o ammenda da 3.000 a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi (arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 3.000 a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi)	Art. 137, comma 7

## 10.2. Sanzioni per le autorizzazioni

Le sanzioni relative alle autorizzazioni degli scarichi vengono riassunte nella seguente tabella:

SOGGETTO	CONDOTTA	SANZIONE	ARTICOLI
Chiunque	Aprire o comunque effettuare scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione (ovvero con autorizzazione sospesa o revocata)	Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 a 15.000 euro (arresto da 3 mesi a 3 anni se scarico con sostanze pericolose)	Art. 137 comma 1 (Art. 137, comma 2)
Chiunque	Aprire o comunque effettuare scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza autorizzazione di cui all'art.124 (ovvero con autorizzazione sospesa o revocata)	Sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 euro (se abitazioni isolate da 600 a 3.000 euro)	Art. 133, comma 2
Chiunque effettua o mantiene uno scarico	Inosservanza prescrizioni autorizzazione	(salvo reato) sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro	Art. 133, comma 3
Chiunque effettua uno scarico di acque reflue industriali in rete fognaria	Inosservanza prescrizioni e norme tecniche del gestore del servizio idrico integrato	(salvo reato) sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro	Art. 133, comma 3 in relazione Art.107 comma 1
Chiunque effettua uno scarico di acque reflue industriali con sostanze pericolose in rete fognaria	Inosservanza prescrizioni autorizzazione (anche per quantità massima) o prescrizioni gestore del servizio idrico integrato	Arresto sino a 2 anni	Art. 137, comma 3 in relazione Art.108, comma 3 Art.107, comma 1
Chiunque	Violazione prescrizioni sull'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati	Arresto sino a 2 anni	Art. 137 comma 4

## 10.3. Competenze e giurisdizione

Per quanto riguarda gli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvede (salvo diverse disposizioni) la Regione o la Provincia Autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione (art.135 D.Lgs. 152/06 comma 1).

Alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione alle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale concorre (salvo quanto previsto dal D.Lgs. 112/98) il Comando dei Carabinieri Tutela Ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo Forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato (art.135 D.Lgs. 152/06 comma 2).

Il Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in ambito marino e costiero. (art. 135 D.Lgs. 152/06 comma 2).

Chi violando le disposizioni provoca un pericolo di inquinamento ambientale è tenuto a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il pericolo (artt. 304 e 305 D.Lgs. 152/06), in caso contrario è il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ha la facoltà egli stesso di adottare tali misure, approvando la

nota delle spese, con diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse, se individuato entro 5 anni dall'effettuato pagamento (art. 305 D.Lgs. 152/06 comma 3).

Nel caso di sanzioni penali il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino ambientale (art. 140 D.Lgs. 152/06).

## 11. LA CONVENZIONE DI GESTIONE

Il giorno 6 agosto 2002 è stata stipulata la convenzione per l'affidamento del Sistema Idrico Integrato (S.I.I.) tra il Presidente della Provincia di Roma in rappresentanza dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale (A. ATO) 2 Lazio Centrale – Roma ed il Gestore ACEA ATO 2 S.p.A.

I documenti della Convenzione di Gestione dove si tratta degli scarichi e degli allacci sono il Manuale di Gestione, la Carta dei Servizi ed il Regolamento di Utenza.

### 11.1. Manuale di Gestione

Lo scopo del *Manuale di Gestione* è quello di definire i principi generali (obiettivi, vincoli e altro) e le corrispondenti modalità di controllo della gestione.

Il Gestore si impegna, nel triennio successivo all'affidamento del servizio, ad acquisire, ove esistenti, tutte le autorizzazioni e permessi necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e degli impianti (punto 5.5 *Manuale di Gestione*).

Il Gestore provvede a raccogliere tutta la documentazione esistente sugli allacci in fogna pregressi e provvederà ad informatizzarla e ad integrare, nel corso della gestione, i dati raccolti sugli scarichi in fogna autorizzati precedentemente all'inizio del S.I.I. (punto 5.5 *Manuale di Gestione*).

Secondo il *Manuale di Gestione* (punto 5.5) così come prevede anche il D.Lgs.152/99 art.49, ai sensi dell'art.26 della Legge 36/94, il Gestore è tenuto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura.

Il *Manuale di Gestione* prevede altresì che il Gestore si occupi dell'autorizzazione all'allaccio e allo scarico in fognatura.

La vigente normativa prevede però che il rilascio delle autorizzazioni all'allaccio e allo scarico in fognatura ove previste siano rilasciate dai Comuni pertanto quanto previsto dal *Manuale di Gestione* è in contrasto con la normativa e quindi non viene applicato.

Il Gestore è invece tenuto a rilasciare i nulla osta - tecnici e idraulici all'allaccio, previsti nelle procedure, e gli attestati di allaccio alla pubblica fognatura che comunque non costituiscono autorizzazione.

Le autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura sono invece rilasciate dai Comuni e dalle Province competenti secondo le leggi regionali (punto 5.5 *Manuale di Gestione*).

### **11.2. La Carta dei Servizi**

La *Carta dei Servizi* illustra le modalità, i criteri e i livelli di qualità dei servizi erogati che devono essere garantiti, i rimborsi dovuti all'utente, i tempi di risposta scritta ai reclami nonché gli orari di relazione con il pubblico.

Secondo la *Carta dei Servizi* i principi generali mediante i quali viene gestito il S.I.I. sono l'eguaglianza e l'imparzialità di trattamento, l'efficacia e l'efficienza del servizio, la continuità del servizio, la cortesia, correttezza, comprensibilità e reciprocità nel rapporto con l'utenza.

### **11.3. Regolamento di Utenza**

Nel *Regolamento di Utenza* si trova sia il regolamento per la somministrazione dell'acqua che il regolamento per la disciplina degli allacci e degli scarichi nella pubblica fognatura.

Tale documento descrive procedure ora superate quindi, così come riportato nella stessa premessa, deve essere modificato a breve per essere adeguato alla normativa vigente, alla prassi in vigore degli allacci ed alla Carta dei Servizi.

Il *Regolamento di Utenza* prevede al Titolo I art.2 che l'allaccio sia sempre consentito ma che deve essere realizzato a spese dell'utente e a cura del Comune a seguito dell'autorizzazione all'allaccio rilasciata dal Comune stesso mentre la procedura in vigore prevede che le opere vengano realizzate a spese e a cura dell'utente e che l'autorizzazione all'allaccio sia rilasciata dal Gestore.

Le *norme transitorie* prevedono però, nel caso in cui la fognatura pubblica sia stata già ultimata, la facoltà di realizzare anche direttamente a proprie spese e a propria cura le opere di allaccio purché entro un anno dalla data di entrata in vigore delle esistenti norme; procedura valida anche nel caso in cui la pubblica fognatura sia ancora in corso di esecuzione o ancora da eseguire.

Si prevede inoltre al Titolo II art.12 che una volta ottenuta l'autorizzazione all'allaccio i titolari degli scarichi di insediamenti civili e/o produttivi dovranno richiedere ed ottenere, prima dell'attivazione dei medesimi, l'autorizzazione allo scarico da parte del Comune mentre la procedura in vigore prevede l'autorizzazione allo scarico solamente per i reflui industriali.

## 12. CONCLUSIONI

La disciplina, in materia di scarichi e di allacci e scarichi in pubblica fognatura, stabilisce una suddivisione delle competenze amministrative tra Regione, Province, Comuni, Autorità d'Ambito e Gestore del S.I.I..

La Regione disciplina gli scarichi ed in particolare il regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie (L.R.14/99 art. 105, comma 1, lettera d e il D.Lgs. 152/06 art.124, comma 3).

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124, comma 1 del D.Lgs. 152/06), in deroga a ciò gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06).

L'art. 124, comma 7 del D.Lgs. 152/06 prevede (salvo diversa disciplina regionale) che le domande di autorizzazione allo scarico vengano presentate alla Provincia ovvero all'Autorità d'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura e sarà l'autorità competente a prevedere il rilascio; in particolare, secondo la L.R.14/99 art. 107 lettera a, spetta ai Comuni rilasciare le autorizzazioni agli allacci e agli scarichi in pubblica fognatura.

Quindi, tenuto conto del dettato legislativo e della prassi in vigore, il Gestore coopera con i singoli Comuni nelle procedure di rilascio delle autorizzazione all'allaccio ed allo scarico in pubblica fognatura.

Il Regolamento di Utenza ed il Manuale di Gestione, allegati alla Convenzione di Gestione, devono essere modificati per adeguarsi alla prassi in vigore.

Ciò detto si conclude che:

- Ø vengono autorizzati dalla Provincia gli scarichi di acque reflue (domestiche, industriali e urbane) in corpo idrico superficiale e gli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo per insediamenti con numero di A.E.  $\geq 50$ ;
- Ø vengono autorizzati dal Comune gli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo per insediamenti con numero di A.E.  $< 50$  e gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- Ø spetta al Gestore del Servizio Idrico Integrato il rilascio degli ATTESTATI di avvenuto allaccio in pubblica fognatura e di preesistente imbocco in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche;

Si ricorda infine che secondo il D.P.R. n°380 del 6/6/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°245 del 20/10/2001, alle Aziende erogatrici di servizi pubblici che ricevono richieste di allacciamenti (ed ai suoi funzionari responsabili della stipula del contratto) viene posto come obbligo la comunicazione al

Sindaco competente delle suddette richieste con indicazione delle concessioni edilizie esistenti o degli altri titoli abitativi (Art. 48, comma 3-ter).

L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pecuniaria da €10.000 a €50.000 nei confronti delle Aziende erogatrici dei servizi pubblici nonché una sanzione pecuniaria da €2.582 a €7.746 nei confronti del funzionario cui sia imputabile la stipula dei contratti (Art. 48, comma 3-ter).

\* \* \*

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Alessandra Diana e dell'ing. Francesca Patanè .

**Il Dirigente Responsabile**  
**Dott. Ing. Alessandro Piotti**

